

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 agosto 2012

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5^a **Serie speciale**: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita **Gazzetta Ufficiale** sito in via **Principe Umberto, 4** è stato trasferito nella nuova sede di **Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma**

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 23 maggio 2012.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il tribunale di Bergamo - settore civile. (12A08315)..... Pag. 1

DECRETO 23 maggio 2012.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il tribunale di Mantova - settore civile. (12A08489)..... Pag. 1

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 24 luglio 2012.


Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per i miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori agricoli (C.I.S.O.A.) di Foggia. (12A09043)..... Pag. 2

DECRETO 26 luglio 2012.

Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio per il territorio della provincia di Isernia. (12A09051)..... Pag. 3



DECRETO 1° agosto 2012. Sostituzione di un componente del Commissione provinciale INPS di Lecco. (12A09059)	Pag. 3	Comitato interministeriale per la programmazione economica	
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali			
PROVVEDIMENTO 30 luglio 2012. Iscrizione della denominazione «Squacquero-ne di Romagna» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (12A09044)	Pag. 4	DELIBERAZIONE 30 aprile 2012. Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna. Maxilotto 2. Pedemontana delle Marche: rinnovo del vincolo preordinato all'esproprio e approvazione del progetto definitivo di un «Lotto funzionale» (CUP F12C03000050020. (Deliberazione n. 58/2012). (12A09046)	Pag. 27
PROVVEDIMENTO 30 luglio 2012. Iscrizione della denominazione «Uva di Puglia» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (12A09055)	Pag. 12	Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano	
DECRETO 1° agosto 2012. Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Epta Nord S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (12A09060)	Pag. 18	ACCORDO 25 luglio 2012. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni». (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012). (12A09056)	Pag. 43
DECRETO 1° agosto 2012. Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Epta Nord S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (12A09062)	Pag. 20	ACCORDO 25 luglio 2012. Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado dei progetti e delle azioni di innovazione didattica. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 118/CSR del 25 luglio 2012). (12A09057)	Pag. 66
Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT		ACCORDO 25 luglio 2012. Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)». Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio Atti n. 140 del 25 luglio 2012). (12A09058)	Pag. 70
DECRETO 29 marzo 2012. Nuove disposizioni per la concessione dei contributi ai sensi delle leggi 4 agosto 1955, n. 702 e 4 marzo 1958, n. 174. (12A09061)	Pag. 22		
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ		ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI	
Agenzia del territorio		Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	
PROVVEDIMENTO 8 agosto 2012. Modalità di presentazione delle domande di voltura riguardanti atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportano mutamento nell'intestazione catastale. (12A09073)	Pag. 26	Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enipower S.p.A. ubicata nel comune di Ravenna. (12A09042)	Pag. 75



Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento della società Versalis S.p.a. ubicata nel Comune di Sarroch. (12A09052) Pag. 75

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Syndial S.p.a. ubicata nel comune di Assemini. (12A09053) Pag. 75

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Rizziconi Energia S.p.a. ubicata nel comune di Rizziconi. (12A09054) Pag. 75

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Liquidazione coatta amministrativa della «All Service Gorizia Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Gorizia e nomina del commissario liquidatore. (12A09045) Pag. 75





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 maggio 2012.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il tribunale di Bergamo - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Bergamo, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Bergamo, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Bergamo.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

Il Ministro: SEVERINO

12A08315

DECRETO 23 maggio 2012.


Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il tribunale di Mantova - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel tribunale di Mantova, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;



Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il tribunale di Mantova, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Mantova;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il tribunale di Mantova.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

Il Ministro: SEVERINO

12A08489

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 luglio 2012.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per i miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori agricoli (C.I.S.O.A.) di Foggia.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, concernente «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli»;

Visto l'art. 8 della stessa legge che prevede la corresponsione, ai lavoratori agricoli ivi indicati, di un trattamento sostitutivo della retribuzione su deliberazione della Commissione provinciale di cui al successivo art. 14;

Visto il prefato art. 14 il quale prevede la costituzione della citata Commissione con provvedimento del direttore della Direzione territoriale del lavoro, presso ogni sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 375/1993, come modificato dall'art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che conferisce alle Commissioni provinciali di cui sopra, competenti a decidere in materia di trattamento sostitutivo della retribuzione, le competenze relative al contenzioso previdenziale agricolo, già di competenza delle Commissioni provinciali per la manodopera agricola;

Visto il precedente decreto n. 9 del 9 febbraio 2012, con il quale il sig. Molinaro Alfonso è stato nominato componente effettivo della Commissione Provinciale Cassa Integrazione Salario dei lavoratori agricoli (C.I.S.O.A.) in rappresentanza della sede prov.le dell'I.N.P.S. di Foggia;

Vista la nota del 20 luglio 2012 della Direzione provinciale dell'INPS di Foggia, con la quale si comunica il nominativo del componente dell'Istituto che viene designato in seno al prefato organismo, in qualità di membro effettivo, individuato nella persona del sig. Campanozzi Gennaro in sostituzione del sig. Molinaro Alfonso;

Ritenuto di dover provvedere, quindi, alla consequenziale nomina dell'attuale membro effettivo;

Decreta:


Il sig. Campanozzi Gennaro, nato a Foggia il 31 agosto 1954, è nominato componente effettivo della Commissione Provinciale Cassa Integrazione Salario lavoratori agricoli, in rappresentanza della Direzione provinciale INPS di Foggia in sostituzione del precedente componente effettivo, sig. Molinaro Alfonso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Foggia, 24 luglio 2012

Il direttore territoriale: PISTILLO

12A09043



DECRETO 26 luglio 2012.

Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio per il territorio della provincia di Isernia.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi direzioni territoriali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle sopresse competenti commissioni provinciali;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della P.S. - Direzione generale rapporti di lavoro n. 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995 e n. 39 del 18 marzo 1997;

Visto il precedente proprio decreto direttoriale n. 13 del 26 novembre 2010;

Considerata la necessità di aggiornare le tariffe minime per il lavoro di facchinaggio da applicare nella provincia di Isernia;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività - periodo gennaio 2010 - gennaio 2012;

Sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori già rappresentate nella disciolta commissione provinciale di facchinaggio, così come indicato nella circolare ministeriale V/25157/70-DOC del 2 febbraio 1995, nonché quelle associazioni divenute maggiormente rappresentative, nella apposita riunione tenutasi il 26 luglio 2012;

Decreta:

Le tariffe minime per i lavori di facchinaggio nel territorio della provincia di Isernia vengono così rideterminate:

- I. tariffa oraria: 15,78;
- II. maggiorazioni:
 - a) lavoro notturno: 30%;
 - b) lavoro festivo diurno: 40%;
 - c) lavoro festivo notturno: 50%;
- III. straordinario:
 - a) feriale diurno: 15%;
 - b) feriale notturno: 20%;
 - c) festivo diurno: 20%;
 - d) festivo notturno: 20%.

Le tariffe sopra indicate hanno validità biennale con decorrenza 1° gennaio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Isernia, 26 luglio 2012

Il direttore territoriale: FEOLA

12A09051

DECRETO 1° agosto 2012.

Sostituzione di un componente del Commissione provinciale INPS di Lecco.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI LECCO

Visto l'art. 44 della legge n. 88/1989 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, riguardante le procedure e i criteri di costituzione dei comitati provinciali INPS;

Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 31/89 del 14 aprile 1989 con la quale sono state impartite direttive per la composizione dei comitati provinciali INPS;

Viste le note ministeriali n. 16822 del 26 giugno 1990 e n. 67313 del 9 maggio 1996;

Visto il decreto n. 11/2009 del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali - Direzione provinciale del lavoro di Lecco, con il quale si è provveduto alla ricostituzione del comitato provinciale INPS di Lecco;

Vista la nota della CGIL di Lecco, assunta al prot. n. 5791 del 13 luglio 2012, con la quale si informava questa direzione territoriale del lavoro relativamente alle dimissioni del sig. Valter Redaelli dal comitato provinciale INPS;

Vista inoltre la comunicazione della CGIL, assunta al prot. n. 6926 del 30 luglio 2012, con cui si segnala il nominativo del rappresentante designato in sostituzione del dimissionario sopraccitato;

Decreta:


Il sig. Carnicella Giorgio è nominato in rappresentanza dei lavoratori dipendenti nel comitato provinciale INPS di Lecco in sostituzione del sig. Redaelli Valter.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Lecco, 1° agosto 2012

Il direttore territoriale: ZANETTI

12A09059



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

PROVVEDIMENTO 30 luglio 2012.

Iscrizione della denominazione «Squacquerone di Romagna» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 679 della Commissione del 24 luglio 2012, la denominazione «Squacquerone di Romagna» riferita alle categorie formaggi, è iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Squacquerone di Romagna», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Squacquerone di Romagna», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 679 del 24 luglio 2012.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Squacquerone di Romagna», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 30 luglio 2012

Il direttore generale: SANNA



DISCIPLINARE DI PRODUZIONE SQUACQUERONE DI ROMAGNA DOP

ART. 1 - DENOMINAZIONE

La Denominazione d'Origine Protetta (D.O.P.) Squacquerone di Romagna DOP è riservata al formaggio che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal Reg. (CE) 510/2006 al presente disciplinare di produzione.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lo Squacquerone di Romagna DOP è un formaggio a pasta molle e a maturazione rapida, prodotto con latte vaccino, proveniente dall'area indicata nell'art. 3. Al momento dell'immissione al consumo il formaggio Squacquerone di Romagna DOP deve possedere le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche morfologiche:

Peso: il peso del formaggio Squacquerone di Romagna DOP varia dal hg a 2 kg

Aspetto: il formaggio Squacquerone di Romagna DOP, ha pasta di colore bianco, madreperlaceo, deve presentarsi senza crosta ne buccia.

Forma: dipende dal contenitore in cui viene posto, in quanto la sua consistenza molto cremosa, non gli consente di presentarsi compatto.

Caratteristiche fisico - chimiche:

Grasso su S.S.: compreso tra il 46 e il 55%

Umidità: tra il 58 e il 65%

Caratteristiche microbiologiche:

pH: compreso tra 4,95 e 5,30.

Caratteristiche organolettiche.

Sapore: gradevole, dolce, con una punta acidula, il salato è presente ma non in modo evidente;


Aroma: delicato, tipicamente di latte, con una nota erbacea;

Consistenza delta pasta; morbida, cremosa, adesiva, deliquescente, di elevata spalmabilità.

ART. 3 - ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione dello Squacquerone di Romagna DOP coinvolge le seguenti province della Regione Emilia-Romagna:

- provincia di Ravenna,
- provincia di Forli-Cesena,



- provincia di Rimini,
- provincia di Bologna.
- parte del territorio della provincia di Ferrara delimitata a ovest dalla Strada Statale n. 64 (Porrettana) e a nord dal fiume Po.

ART. 4 - ORIGINE

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata, documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei centri di raccolta del latte, dei produttori, dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

ART. 5 - METODO DI OTTENIMENTO

Lo Squacquerone di Romagna DOP si produce durante tutto il periodo dell'anno. Il metodo di ottenimento del formaggio Squacquerone di Romagna DOP è il seguente;

5.1 - Materia prima

Lo Squacquerone di Romagna DOP è un formaggio a pasta molle ottenuto esclusivamente con latte vaccino intero, proveniente dalla zona tipica designata nell'art. 3.

Le razze bovine allevate nell'area di interesse il cui latte interviene nella produzione del formaggio Squacquerone di Romagna DOP sono la Frisona italiana, la Bruna Alpina e la Romagnola.

L'alimentazione delle bovine è composta da due grandi categorie: foraggi e insilati per *almeno* il 60%, integrata da mangimi. I foraggi sono costituiti da specie botaniche coltivate, che in parte o come insieme di fusto, foglie vengono somministrati agli animali. La caratteristica tipica dei foraggi è la ricchezza di fibra.

I foraggi utilizzabili, prodotti integralmente nel comprensorio di produzione dello Squacquerone di Romagna DOP, sono: fieni, foraggi disidratati insilati. I mangimi hanno la funzione di concentrare principi nutritivi ad elevato valore energetico e possono essere:

- proteici: leguminose in granella quali soia, fave, piselli, girasoli; nonché farine di estrazione di soia e di girasole;
- fibrosi quali polpe secche, crusche e buccette di soia;
- energetici: granella di mais, orzo, frumento, sorgo, avena, olii vegetali, olio di soia, semi di lino integrale estruso.



La maggior parte dell'alimentazione proviene dalla zona d'origine.

Per ottenere lo Squacquerone di Romagna DOP con le caratteristiche indicate all'art. 2 del presente disciplinare, occorre che il latte non contenga conservanti.

Nell'alimentazione delle bovine da latte destinato alla produzione del formaggio Squacquerone di Romagna DOP è vietato l'uso di residui della lavorazione di cavoli e la barbabietola da foraggio.

Il latte impiegato deve presentare un tenore di materia grassa non inferiore al 3,5% peso/volume e un tenore di materia proteica non inferiore al 3 % peso/volume.

Il latte deve essere raccolto entro 48 ore dalla prima mungitura.

Il latte consegnato allo stabilimento di trasformazione deve avere una temperatura non superiore a 10° C, e viene conservato ad una temperatura non superiore a 6°C. Prima della sua lavorazione il latte crudo viene sottoposto a trattamento di pastorizzazione o termizzazione. Laddove sia registrata una caratteristica ipoacida del latte manifestata da un pH superiore o uguale a 6,60 è consentita la pratica della prematurazione del latte, che consiste nel conservare in stoccaggio il latte ad una temperatura compresa tra gli 8 e i 12°C per 12/24 ore.

E' altresì consentito un trattamento termico precedente alla prematurazione del latte.

La pastorizzazione del latte per la produzione di un formaggio a brevissima maturazione, come lo Squacquerone di Romagna DOP, avviene secondo il metodo HTST, un trattamento termico in flusso continuo per 15 secondi a temperature di 71,7°C.

Può essere inoltre applicato il metodo di pastorizzazione LTLT, o trattamenti termici equivalenti.

In alternativa alla pastorizzazione, si può applicare la termizzazione, in tale caso il saggio della fosfatasi darà reazione positiva.

5.2 - Fasi di trasformazione**Riscaldamento:**

il latte pastorizzato o termizzato va portato a una temperature di coagulazione compresa tra 35° e 40°C.

Acidificazione:


per consentire la produzione e maturazione del formaggio Squacquerone di Romagna DOP si aggiungono, sotto forma di innesti, batteri lattici autoctoni, provenienti e ottenuti nell'area di cui all'art. 3.

L'innesto naturale deve avere una acidità non superiore a 16° SH su 50 ml ed essere utilizzato entro 4 giorni dalla sua preparazione.

La specie batterica utilizzata è lo *Streptococcus thermophilus*.

Coagulazione:

si ottiene utilizzando caglio di vitello liquido con titolo presamico tra 1:10.000; 1:40.000 nella quantità di 30/50 ml per HI di latte in tempi compresi tra 10 e 30 minuti.



Il caglio di vitello impiegato deve presentare un contenuto minimo pari al 75% di chimosina. A coagulazione avvenuta si procede alla rottura della cagliata fino all'ottenimento di grumi della grossezza di circa una noce.

Il coagulo deve essere in grado di incorporare nelle sue maglie una quantità di umidità in modo da conferire la tipica cremosità e spalmabilità. Dopo la rottura, la cagliata viene lasciata riposare per un tempo non inferiore ai 5 minuti, sempre ad una temperatura compresa tra 35°-40°C; successivamente si procederà ad agitazione fino a quando il valore di pH si attesterà tra i 5,9 e i 6,2.

Formatura

La fase seguente, denominata "formatura", consiste nello scarico della cagliata all'interno di appositi stampi forati che vengono rivoltati almeno una volta nel corso delle 24 ore al fine favorire la separazione del siero.

Gli stampi vengono lasciati a temperatura ambiente per un tempo massimo di 3 ore, dopodiché vengono posti in una cella a temperatura refrigerata non superiore ai 15°C,

Salatura:

viene effettuata in salamoia al 16-24% di cloruro di sodio. La salamoia, durante il processo di salatura, deve essere mantenuta ad una temperatura inferiore a 20°C. Il tempo di permanenza del formaggio in salamoia è compreso tra 10 e 40 minuti per 1 Kg di prodotto. Il processo di salatura è anche ammesso, con l'aggiunta di cloruro di sodio nella misura da 400 a 800 grammi per ogni 100 litri di latte, esclusivamente prima della fase di cagliatura.

Maturazione:

si compie in un intervallo di tempo compreso tra 1 e 4 giorni in ambienti con temperature di 3-6°C.

Confezionamento:

Lo Squacquerone di Romagna DOP deve essere confezionato all'interno della zona indicata all'articolo 3. Il formaggio Squacquerone di Romagna DOP è confezionato in contenitori di materiale plastico e/o con involucri protettivi di carta.

Sulla confezione deve essere riportata la corretta dicitura prevista dal presente disciplinare.

ART. 6 - LEGAME CON L'AMBIENTE

L'area interessata alla produzione del formaggio Squacquerone di Romagna DOP è caratterizzata da suoli in aree morfologicamente rilevate della pianura alluvionale, ad alterazione biochimica con riorganizzazione interna dei carbonati.

L'uso dei suoli, da un punto di vista agricolo, prevede cerealicoltura, foraggicoltura e colture specializzate intensive. Le elevate rese delle produzioni agricole non comportano la necessità di supporti energetici consistenti.

I suoli di queste aree sono piuttosto profondi, a tessitura fine e media, con buona



disponibilità di ossigeno, calcarei o non calcarei in superficie e calcarei negli orizzonti profondi. Questi suoli si sono formati da sedimenti fluviali a tessitura media, solitamente organizzati in strati o con laminazioni. Rispetto agli stessi suoli originari, questi si sono differenziati per alterazione di tipo biochimico, incipiente o debolmente sviluppata a causa dell'epoca relativamente recente a cui risale la fine della deposizione dei sedimenti. Oltre che per le lavorazioni agricole e per l'incorporamento di sostanze organiche negli orizzonti superficiali, il differenziamento in orizzonti risulta innanzitutto dalla riorganizzazione delle particelle di suolo per l'attività biologica, ad opera di radici e animali scavatori.


Il clima che caratterizza le zone di produzione dello Squacquerone di Romagna DOP prevede un regime termico temperato subcontinentale. Le temperature medie annuali diminuiscono dalla fascia costiera verso occidente da 14 a 12°C, mentre le precipitazioni tendono ad aumentare variando da 650 a 800 mm, annui. Le piogge sono concentrate nel periodo autunno - primaverile. L'alternarsi di stagioni piovose e di periodi caldi e secchi, favorisce inoltre la solubilizzazione e la mobilizzazione dei sali solubili e la riorganizzazione all'interno del suolo dei precipitati carbonatici, sotto forma di cristalli, concrezioni, concentrazioni soffici.

Quell'area fin dai tempi più lontani, vedeva la presenza di aziende agricole dedite soprattutto alle produzioni vegetali e all'allevamento di pochi capi con duplice funzione di produzione di latte e da lavoro. Il latte usato per il consumo umano, veniva in parte trasformato in Squacquerone di Romagna per consentirne una maggiore conservabilità nel tempo e aveva la funzione di integrare, attraverso lo scambio di prodotti, il reddito dell'agricoltore.

Le caratteristiche del formaggio Squacquerone, in particolare la sua cremosità ed elevata spalmabilità dovuta alla mancanza di nervo, sono una conseguenza del tipo di latte impiegato nella produzione del formaggio, un latte che acquisisce proprietà particolari e risulta essere povero in proteine e grassi in virtù del regime alimentare delle bovine e sul quale ha impatto determinante la indicata zona geografica delimitata.

Infatti a precisazione, le qualità specifiche dei foraggi coltivati integralmente nella zona geografica delimitata all'art.3, ricchi in zuccheri e in fibra altamente digeribile, determinano un regime alimentare caratteristico per le bovine, contraddistinto da un basso livello di apporti energetici provenienti da grassi ed amidi, compensato dall'energia apportata da questi foraggi tipici della zona.

In tal modo si ottiene un latte povero di proteine e grassi che determina la caratteristica tipica dello Squacquerone ossia la mancanza di nervo. Ne sono conseguenza le proprietà organolettiche descritte all'art.2, tra cui la consistenza morbida e cremosa della pasta, un




sapore dolce con una punta acidula ed altresì un aroma delicato con una nota erbacea.

Le tecniche di produzione sono rimaste molto simili a quelle del passato e devono prevedere tempi di lavorazione che cambiano con la stagione: maggiori in inverno e più brevi in estate in modo da evitare il più possibile il problema della gessatura del formaggio, ovvero una compattezza eccessiva della pasta.

Grazie alle caratteristiche della materia prima e all'applicazione delle tecniche di produzione tradizionali i produttori di Squacquerone di Romagna riescono ad avere un prodotto con parametri adeguati: un formaggio dal colore bianco madreperla, dalla consistenza cremoso-gelatinosa, dal gusto e aroma spiccato di latte.

Gli studi inerenti il formaggio Squacquerone di Romagna DOP, prodotto nell'area tipica, iniziarono nel 1999 e in particolare vennero approfondite le ricerche inerenti la microflora lattica tipica di questo formaggio, prelevando campioni di latte, cagliata, innesti naturali e formaggio durante la lavorazione. I campioni, raccolti in un arco di tempo di alcuni mesi con l'intento di verificare eventuali differenze stagionali, furono sottoposti a numerose analisi chimico fisiche e batteriologiche, che hanno permesso di definire un quadro abbastanza preciso delle caratteristiche salienti del latte, della tecnologia di lavorazione e soprattutto della composizione quali-quantitativa dei migliori innesti naturali utilizzati. In merito a questo, si è potuto constatare una indubbia uniformità di specie batteriche presenti, dovute al legame con l'ambiente della zona tipica di produzione. Dal punto di vista tassonomico la specie riscontrata in tutti gli innesti naturali studiati e che quindi caratterizza la microflora lattica tipica del formaggio Squacquerone di Romagna DOP è lo *Streptococcus thermophilus*. I vari biotipi isolati mostrano peculiari caratteristiche fisiologiche e biochimiche non sovrapponibili a quelle dei ceppi selezionati delle collezioni internazionali, evidenziando ancora una volta l'unicità e la tipicità delle collezioni batteriche proprie delle differenti aree geografiche, dove la selezione naturale ha operato e favorendo la colonizzazione di poche e ben definite specie con caratteristiche genotipiche e fenotipiche particolari. I biotipi autoctoni di *Streptococcus thermophilus* dotati di caratteristiche e attitudini per lo Squacquerone di Romagna DOP sono stati isolati da alcuni campioni di latte crudo prelevati in numerose stalle della zona tipica di produzione del formaggio, sono pertanto di origine autoctona e costituiscono nel loro insieme l'associazione microbica tipica che la selezione naturale e operata dall'uomo, hanno indotto nella particolare nicchia ecologica che caratterizza questi territori.

Le prime tracce certe e documentate della produzione di formaggio Squacquerone risalgono al 1800 come dimostra la corrispondenza inviata dal cardinale Bellisomi vescovo di Cesena, al vicario generale della diocesi cesenate (15 febbraio 1800) dove si chiedono informazioni su una partita di



Squacquerone proveniente dalla Romagna.

ART. 7 – CONTROLLI

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE n.510/2006.

Tale struttura è l'organismo di controllo CERMET Sc. Con. A rl,- via Cadriano 23, - 40057 Cadriano Granarolo Emilia (BO) - Tel.39 051 764811; fax 39 051 763382.

ART. 8 - ETICHETTATURA

L'imballo primario dello Squacquerone di Romagna DOP è costituito da carta per alimenti o appositi contenitori idonei a contenere il prodotto, caratterizzato dalla particolare consistenza molle e cremosa. Il formaggio ottenuto dall'applicazione del presente disciplinare recherà sulla confezione la dicitura "Squacquerone di Romagna - Denominazione d'Origine Protetta" o "Squacquerone di Romagna -DOP", accompagnata dal logo comunitario. L'etichetta dovrà inoltre riportare il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell' azienda produttrice/confezionatrice. Il prodotto deve essere conservato ad una temperatura compresa tra 0°C e +6°C, La temperature massima di conservazione deve essere indicata in etichetta. Il marchio, che verrà riportato sull'involucro esterno protettivo del formaggio; corrisponderà alla denominazione: Squacquerone di Romagna in caratteri Sari Extra Bold Inclinato Con colori ammessi blu pantone 2747 e bianco di dimensioni proporzionali alla confezione.

Squacquerone di Romagna

Sull'involucro è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

12A09044



PROVVEDIMENTO 30 luglio 2012.

Iscrizione della denominazione «Uva di Puglia» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 680 della Commissione del 24 luglio 2012, la denominazione «Uva di Puglia» riferita alla categoria ortofruttili e cereali, è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Uva di Puglia», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;


Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Uva di Puglia», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 680 del 24 luglio 2012.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Uva di Puglia», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 30 luglio 2012

Il direttore generale: SANNA



Disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta

“UVA DI PUGLIA”

Art.1 DENOMINAZIONE

L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) “UVA DI PUGLIA” è riservata all'uva che risponde ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art.2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'I.G.P. “Uva di Puglia” è riservata all'uva da tavola delle varietà *Italia b.*, *Regina b.*, *Victoria b.*, *Michele Palieri n.*, *Red Globe rs.*, prodotta nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione.

L'I.G.P. “Uva di Puglia” è riservata alle categorie commerciali:

- categoria Extra;
- categoria I.

All'atto della sua immissione al consumo, l'“Uva di Puglia” deve presentare le seguenti caratteristiche:

- i grappoli interi devono essere di peso non inferiore a 300 grammi;
- gli acini devono presentare una calibratura non inferiore a 21 mm per *Victoria*, a 15 mm per *Regina*, a 22 mm per *Italia*, *Michele Palieri* e *Red globe* (diametro equatoriale);
- il colore è giallo paglierino chiaro per le varietà *Italia*, *Regina* e *Vittoria*, di un nero vellutato intenso per le varietà *Michele Palieri* e di un rosato dorè per la varietà *Red Globe*;
- il succo degli acini deve presentare un valore non inferiore a:
 - 14°Brix per le varietà *Italia*, *Regina* e *Red globe*;
 - 13°Brix per le varietà *Victoria* e *Michele Palieri*.


Per tutte le varietà, il valore del rapporto °Brix/acidità totale deve essere non inferiore a 22.

Art. 3 ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione dell'Uva di Puglia comprende i seguenti territori della regione Puglia posti al di sotto dei 330 m. s.l.m. dei seguenti comuni:

Provincia di Bari :

- comuni interamente delimitati: Adelfia, Bari, Bitetto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cellammare, Conversano, Giovinazzo, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Noicàttaro, Polignano a Mare, Rutigliano, Sammichele di Bari, Triggiano, Turi, Valenzano;
- comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non superiore a 330 m. s.l.m.: Acquaviva delle Fonti, Binetto, Bitonto, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Corato, Gioia del Colle, Grumo Appula, Monopoli, Palo del Colle, Putignano, Ruvo di Puglia, Sannicandro di Bari, Terlizzi, Toritto.



Provincia di Brindisi :

- comuni interamente delimitati: Brindisi, Carovigno, Cellino San Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna, Villa Castelli.
- comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non superiore a 330 m. s.l.m.: Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni.

Provincia di Foggia :

- comuni interamente delimitati: Carapelle, Chieuti, Foggia, Isole Tremiti, Lesina, Ortona, Orta Nova, Poggio Imperiale, Rodi Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Zapponeta
- comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non superiore a 330 m. s.l.m.: Apricena, Ascoli Satriano, Cagnano Varano, Carpino, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelnuovo della Daunia, Cerignola, Ischitella, Lucera, Manfredonia, Peschici, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Troia, Vico del Gargano, Vieste.

Provincia di Taranto:

- comuni interamente delimitati: Avetrana, Carosino, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Taranto, Torricella.
- comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non superiore a 330 m. s.l.m.: Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Massafra, Mottola.


Provincia di Barletta-Andria-Trani:

- comuni interamente delimitati: Barletta, Bisceglie, Trani, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli.
- comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non superiore a 330 m. s.l.m.: Andria, Canosa di Puglia.

Provincia di Lecce interamente delimitata.

Art. 4 PROVA DELL'ORIGINE

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.



Art. 5 METODO DI OTTENIMENTO

I nuovi vigneti saranno realizzati su terreni ben drenati, permeabili e indenni da focolai di agenti dei marciumi e privi di vettori di virus nocivi alla vite utilizzando esclusivamente portinnesti certificati.

La forma di allevamento per la realizzazione di vigneti ad uva da tavola è quella a pergola a tetto orizzontale, il "tendone".

La densità di piantagione dovrà essere compresa tra un minimo di 1.100 ed un massimo di 2.100 viti/ha. La distanza fra i filari dovrà essere compresa fra 2,2 e 3 m. La produzione di uva non dovrà essere superiore a 30 t/ha.

Per la difesa fitoiatrica, sono consentiti interventi rispettosi dell'ambiente e con i solo fitofarmaci a base di sostanze attive registrate per la vite di uva da tavola, secondo quanto indicato dal disciplinare di produzione integrata dell'uva da tavola della Regione Puglia.

La potatura secca andrà effettuata nel periodo compreso fra quello successivo alla caduta delle foglie e quello precedente il germogliamento: da dicembre a fine febbraio dell'anno successivo.


E' ammessa la copertura del "tendone" con reti in polietilene e/o film plastico in PVC o polietilene + EVA e la coltivazione in serra, al fine di proteggere il prodotto da grandine, vento, pioggia, e per favorire l'anticipo della maturazione o il ritardo nella raccolta dell'uva (al variare del periodo di copertura).

Il periodo di raccolta dell'uva decorre dal momento del conseguimento dei requisiti minimi qualitativi previsti dal disciplinare (per la varietà *Victoria*: a partire dall'inizio della seconda decade di luglio; per la varietà *Michele Palieri*: a partire dall'inizio della terza decade di luglio per le varietà *Italia*, *Regina* e *Red globe*: a partire dall'inizio della terza decade di agosto). Il confezionamento deve essere effettuato nella zona individuata all'art.3 predetto onde evitare che il trasporto e le eccessive manipolazioni possano danneggiare gli acini alterandone integrità e colore.

Art. 6 LEGAME CON L'AMBIENTE

La reputazione dell'Uva di Puglia va inquadrata in un contesto storico-economico le cui prime testimonianze risalgono alla fine del 1800. L'Uva di Puglia ha mostrato da sempre una migliore attitudine al mantenimento delle caratteristiche di aspetto e di croccantezza dei suoi acini tanto da riscuotere un grande successo nel settore delle esportazioni fin dalla fine dell'1800. Infatti a quel tempo, nonostante la lunghezza del viaggio e la deperibilità del prodotto costituissero i principali fattori limitanti l'esportazione, l'Uva di Puglia, a differenza di altre uve, mostrò una migliore attitudine al mantenimento delle sue caratteristiche arrivando in ottimo stato nei mercati dei paesi esteri più importanti quali ad esempio quello tedesco. Negli anni, grazie all'eccezionale vocazionalità del territorio, la produzione dell'Uva di Puglia aumentò progressivamente e parallelamente aumentò anche la sua esportazione, come testimoniato dall'Istituto per il Commercio Estero, rappresentando quindi sui mercati internazionali un'espressione tipica del territorio di produzione. L'I.C.E. (Istituto Commercio Estero), già dagli anni '40 poté constatare, tramite il massiccio invio di personale in missione in Puglia nel periodo della campagna di commercializzazione, che l'entità delle spedizioni dalle aree produttive vocate alla coltivazione dell'Uva raggiungeva giornalmente la quantità di centinaia di vagoni ferroviari.

Nonostante le difficoltà logistiche e i maggiori costi di trasporto rispetto alle uve provenienti da altre parti d'Italia, l'esportazione dell'Uva di Puglia raggiunse, nel 1975, il 62,4% della produzione di uva da tavola italiana destinata all'estero, il 52,7% nel 1980 e ancora il 74,1% nel 1985. È proprio grazie al grande successo sia nelle produzioni che nelle esportazioni che l'uva di Puglia è più volte citata testi, studi tecnico-scientifici ed eventi, ne sono un esempio il volume pubblicato nel 1979 dell'OCDE (Organization for Economic Co-operation and Development) dal titolo Table



Grapes, appartenete alla collana International Standardisation of fruit and vegetable, il recente studio scientifico dell'università di Bari che prendendo campioni di "Uva di Puglia" ha voluto mettere a punto una tecnica di analisi volta alla determinazione del profilo metabolico degli alimenti ed infine in occasione del conferimento del premio "Grappolo d'Argento Città di Rutignano" nel 2010.

La zona di produzione dell'Uva di Puglia è caratterizzata da condizioni pedo-climatiche ideali per lo sviluppo dell'uva da tavola. Terreni di medio impasto ricchi di potassio e di calcio, clima mite anche di inverno, caratterizzato da discreta piovosità nel periodo invernale e da scarse precipitazioni in quello primaverile-estivo, luminosità elevata, rispondono appieno alle esigenze di una coltura, come la vite, potassofila ed eliofila.

Nella zona di produzione dell'Uva di Puglia indicata all'art. 3 del disciplinare si è sviluppata fin dalla fine del XIX secolo una alta specializzazione della manodopera utilizzata nella coltivazione di questo prodotto, caratterizzata dalla capacità di effettuare accurate e attente operazioni manuali sui germogli e grappoli, quali il diradamento degli stessi, la loro liberazione da foglie e germogli, la sistemazione dei germogli al fine di consentire la giusta luminosità, operazioni che favoriscono lo sviluppo e la maturazione dell'uva. Tale elevata specializzazione che si è tramandata nel tempo e che sussiste intatta ai nostri giorni, permette di esaltare le caratteristiche qualitative dell'"Uva di Puglia" e consente anche una minore incidenza delle malattie crittogamiche.

Nel 1869 un pioniere, Sergio Musci, dette corso da Bisceglie (Bari) alle prime spedizioni di uva da tavola verso Milano, Torino, Bologna. Nel 1880 dalla Puglia il cav. Francesco De Villagomez, sempre biscegliese, iniziò le spedizioni di uva da tavola in Germania.

L'importanza storica dell'"Uva di Puglia" trova la sua prima affermazione nel riconoscimento degli operatori delle altre regioni produttrici e nella richiesta sempre crescente sia da parte dei mercati nazionali che da quelli esteri.

L'"Uva di Puglia" continuava ad essere segnalata come esempio di successo del prodotto sul mercato grazie alla sensibilità e capacità dei produttori, in grado di utilizzare al meglio la vocazionalità pedoclimatica della regione.

Vivarelli nel 1914 facendo il punto sulla situazione pugliese, segnalava per questa regione la particolare vocazione del clima, del terreno e l'atteggiamento del viticoltore "che ha compreso la necessità di non trascurare cure speciali di coltivazione...".

Art. 7 CONTROLLI

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg.(CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Autorità pubblica: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – C.so Cavour, 2 70121 Bari – Tel. 0802174111 – Fax 0802174228.

Art. 8 ETICHETTATURA

All'atto dell'immissione al consumo, il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente grappoli della stessa varietà, origine e standard qualitativo. Ogni confezione deve essere sigillata (mediante retinatura, floppatura, apposizione di bollini di chiusura su buste ed imballi trasparenti e forati).

Le confezioni utilizzate sono :

- Cassetta da 5 kg netti di uva. La cassetta può essere in cartone, legno, compensato, plastica.
- Cassetta da 2 - 2,5 - 3,0 kg netti di uva in cartone.



- Cestini da 2,0 – 1,5 – 1,0 – 0,750 - 0,5 kg netti di uva, in polipropilene o in PET, assemblati in imballaggi di plastica, legno o cartone.
- Buste da 0,5 – 1,0 kg netti di uva, realizzate in PET, assemblati in imballaggio di plastica, legno o cartone.

L'uva da tavola deve essere condizionata in modo che sia garantita la protezione adeguata del prodotto. I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e devono essere costituiti da sostanze tali da non provocare alterazioni esterne o interne dell'uva.

Gli imballaggi devono inoltre essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

Su ogni confezione deve essere apposta una etichetta sulla quale sono riportate sullo stesso lato, in caratteri leggibili, visibili all'esterno, indelebili le seguenti indicazioni:

- nome ed indirizzo o simbolo o codice di identificazione del confezionatore e del produttore dell'uva.
- indicazione della natura del prodotto "uva da tavola" se il contenuto non è visibile dall'esterno, indicazione della varietà.

Logo




Il logo da utilizzare obbligatoriamente per il prodotto certificato è costituito da una circonferenza di colore rosso scuro, tracciata ai bordi con i colori della bandiera italiana. All'interno è rappresentata un'immagine disegnata e non fotografica della regione Puglia, ove è indicata la città di Bari. In basso a sinistra sotto il profilo della Regione è posto un grappolo d'uva con tralcio annesso. All'estremità sinistra della regione Puglia, in alto, è rappresentato un sole stilizzato sfumato verso l'esterno. La sigla IGP e la dicitura "Uva di Puglia" sono collocate a destra all'interno della circonferenza descritta. Sull'estremità inferiore del profilo della Regione è collocato il logo comunitario.

Il logo che indicherà la denominazione IGP sarà riprodotto su bollino o collarino autoadesivo di vari diametri.

Indici colorimetrici:

- Rosso scuro : Pantone 485c.
- Colori della bandiera italiana: Verde:Pantone 361c; Bianco e Rosso :Pantone 162c.
- Sole stilizzato: colore 1585c sfumato sino al colore Pantone 803c.
- Dicitura IGP Uva di Puglia : Font flamenco D;
- Sigla IGP : colore Pantone 7404c – tracciato :Pantone 1585c.
- Uva di Puglia: colore Pantone 1585c – tracciato : Pantone 7404c.



DECRETO 1° agosto 2012.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Epta Nord S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 27 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 269 del 17 novembre 2008 con il quale al laboratorio Epta Nord S.r.l., ubicato in Conselve (Padova), via Padova n. 58, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 luglio 2012;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c*) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 maggio 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Epta Nord S.r.l., ubicato in Conselve (Padova), via Padova n. 58, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 7 luglio 2016 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.


Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 1° agosto 2012

Il direttore generale: SANNA



ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Acidità	NGD C10 -76
Composizione acidica: Acido miristico (C14:0), Acido miristoleico (C14:1), Acido pentadecanoico (C15:0), Acido pentadecenoico (C15:1), Acido palmitico (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1), Acido eptadecanoico (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1), Acido stearico (C18:0), Acido oleico (C18:1), Acido trans-oleico (C18:1), Acido linoleico (C18:2), Acido trans-linoleico (C18:2), Acido linolenico (C18:3), Acido trans-linolenico (C18:3), Acido arachico (C20:0), Acido eicosenoico (C20:1), Acido beenico (C22:0), Acido erucico (C22:1), Acido lignocericico (C24:0), Acido nervonico (C24:1)	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA):Antracene, Benzo(a)antracene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pyrene, Benzo(g,h,i)perilene, Crisene, Dibenzo(a,h)antracene, Fenantrene, Fluorantene, Indeno(1,2,3-cd)pirene, Pirene	ISO 15753:2006
Numero di Perossidi	AOAC 965.33 1969
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Saggio di Kreis	NGD C56 - 79
Sostanza grassa	NGD B4 -76
Sostanze grasse totali, grassi	Rapporti ISTISAN 1996/34 Met A Pag. 41
Vitamina A, Vitamina E (α -tocoferolo, γ -tocoferolo, δ -tocoferolo)	Rapporti ISTISAN 1996/34 Pag. 137



DECRETO 1° agosto 2012.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Epta Nord S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 27 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 269 del 17 novembre 2008 con il quale al laboratorio Epta Nord S.r.l., ubicato in Conselve (Padova), via Padova n. 58, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 luglio 2012;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 maggio 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Epta Nord S.r.l., ubicato in Conselve (Padova), via Padova n. 58, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 7 luglio 2016 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.


Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012


Il direttore generale: SANNA



ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-AS323-04 R2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Metanolo	OIV MA-AS312-03B R2009
Ocratossina A	OIV MA-AS315-10 R2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2009
Rame	OIV MA-AS322-06 R2009
Zinco	OIV MA-AS322-08 R2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-AS311-01A (ad esclusione del punto 2.20)

12A09062



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

DECRETO 29 marzo 2012.

Nuove disposizioni per la concessione dei contributi ai sensi delle leggi 4 agosto 1955, n. 702 e 4 marzo 1958, n. 174.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI,
IL TURISMO E LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2008, n. 286, che ha attribuito al Presidente le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 46, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di cambio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, con il quale il dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2011, come edificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2011, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Piero Gnudi, è stato conferito l'incarico e sono state delegate le funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali, turismo e sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2009, registro n. 7, foglio n. 297, di riorganizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Ministro per il turismo 30 settembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2009,

registro n. 10, foglio n. 247, con il quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2011, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2011, registro n. 1, foglio n. 347, con il quale è stato conferito al consigliere Caterina Cittadino l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 702, che ha previsto lo stanziamento per la concessione di contributi, a favore di enti pubblici e di diritto pubblico, per iniziative e/o manifestazioni che interessino il movimento turistico;

Visto l'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, che ha ampliato le finalità dell'intervento di cui alla citata legge n. 702/1955 anche al fine di soddisfare le esigenze connesse con il processo di destagionalizzazione del movimento turistico, nonché quelle inerenti all'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale, estendendo il contributo stesso anche agli enti morali e alle organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute;

Visto altresì l'art. 12, legge 4 marzo 1958, n. 174, che prevede la concessione di contributi una tantum a favore di enti, che senza scopo di lucro svolgano attività dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile;


Vista la direttiva del Ministro per il turismo *pro tempore* in data 15 settembre 2009 con la quale vengono individuati criteri generali per la valutazione delle iniziative da ammettere ai contributi di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2010, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2010, registro n. 11, foglio n. 248, recante «Disposizioni per la concessione di contributo agli enti per iniziative e manifestazioni turistiche di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702 ed all'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, nonché disposizioni transitorie per la concessione di contributi ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 174»;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011, registro n. 15, foglio n. 57, relativo alla fissazione dei termini di presentazione delle istanze per la concessione dei contributi di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2011, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2011, registro n. 19, foglio n. 134, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 5 agosto 2010 in materia di concessione di contributi per iniziative e/o manifestazioni turistiche ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702, nonché istituzione del riconoscimento Patrimonio d'Italia per la tradizione;

Vista la circolare 8 luglio 1987, n. 2/VI/Tur del Ministero del turismo e dello spettacolo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 marzo 1987, recante le modalità di presentazione delle istanze e l'assegnazione dei contributi per lo svolgimento di attività dirette ad incrementare il movimento turistico sociale e giovanile di cui alla citata legge n. 174/1958;



Considerato che, allo stato, la disciplina per la concessione di contributi ai sensi delle citate leggi, contenuta in diversi provvedimenti, non facilita la chiarezza delle procedure da seguire da parte dei destinatari dei contributi di cui trattasi;

Rilevata, altresì, in particolare la necessità di intervenire individuando nuove regole e criteri di valutazione per quanto riguarda le istanze per la concessione di contributi ai sensi della legge n. 174/1958, attualmente ancora disciplinati dalle disposizioni di cui alla citata circolare 8 luglio 1987, n. 2/VI/TUR;

Ritenuto, pertanto, necessario pervenire ad una regolamentazione complessiva, organica e omogenea relativamente alle attività di concessione dei contributi di cui alle citate leggi con l'obiettivo, fra l'altro, di poter destinare il contributo finanziario dello Stato prioritariamente a quelle manifestazioni e/o iniziative che siano maggiormente in grado di sviluppare e valorizzare l'offerta turistica dei territori in un'ottica non strettamente locale;

Visto lo stanziamento del capitolo 869 «Contributi a enti ed altri organismi» del centro di responsabilità n. 17, ove affluiscono indistintamente le risorse destinate agli interventi di cui alle predette leggi n. 702/1955, n. 44/1982 e n. 174/1958;

Considerato che occorre altresì provvedere a definire l'entità delle risorse finanziarie destinate rispettivamente alle finalità di cui alle citate leggi n. 702/1955, n. 44/1982 e n. 174/1958 nell'ambito dello stanziamento unitario del capitolo «869» sopraindicato;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Disciplina per l'attività di concessione dei contributi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702, all'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 e alla legge 4 marzo 1958, n. 174

1. Il presente decreto disciplina la concessione del contributo dello Stato a favore di:

a) enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute per iniziative e/o manifestazioni turistiche che interessino il movimento turistico, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702, e successive modificazioni e integrazioni;

b) enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute ai fini dell'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44;

c) enti senza scopo di lucro che svolgono attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile, ai sensi dell'art. 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174.

2. I contributi di cui al comma 1 sono disposti unicamente a favore degli enti aventi diritto che hanno la responsabilità amministrativa e contabile della organizzazione della manifestazione e/o iniziativa.

Art. 2.

Modalità e termini di presentazione delle istanze ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 i soggetti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 1 del presente decreto che chiedono di essere ammessi ai contributi previsti dall'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702, come modificato dall'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, inviano la relativa istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 Roma.

2. Le istanze sono presentate secondo le scadenze sottoindicate e, comunque, anteriormente alla data di inizio della manifestazione e/o iniziativa per cui viene richiesto il contributo:

15 maggio per le manifestazioni e/o iniziative da svolgersi nel primo semestre dell'anno;

31 ottobre per le manifestazioni e/o iniziative da svolgersi nel secondo semestre dell'anno.

3. Le istanze si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro i termini indicati ovvero se spedite entro gli stessi termini a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Le istanze dirette ad ottenere la concessione dei contributi devono essere corredate da apposita relazione che riporti gli elementi utili ai fini della valutazione dell'iniziativa e /o manifestazione per la quale viene richiesto il contributo sulla base dei criteri indicati nel successivo art. 4, nonché ogni altro utile elemento di conoscenza della manifestazione e/o iniziativa stessa sotto il profilo promozionale, organizzativo e finanziario. Unitamente alla istanza sono trasmessi un dettagliato programma di svolgimento della iniziativa e/o manifestazione ed il piano finanziario delle entrate e delle uscite.

5. Non sono ammesse a contributo le manifestazioni e/o iniziative per le quali non risulti accertata la partecipazione finanziaria dell'ente promotore.

6. La documentazione deve essere prodotta in duplice copia.

Art. 3.

Modalità e termini di presentazione delle istanze di contributo ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 174

1. Gli enti senza scopo di lucro possono formulare richiesta di contributo ai sensi della legge n. 174/1958:

a) per l'organizzazione di specifiche iniziative e/o manifestazioni turistiche dirette ad incrementare il movimento turistico;

b) per l'attuazione di attività finalizzate alla promozione dello sviluppo del turismo sociale o giovanile.



2. Ciascun ente può presentare una sola istanza per anno con le modalità e secondo i termini previsti di cui all'art. 2 del presente decreto. Le predette istanze devono essere corredate, oltre che della documentazione di cui all'art. 2, comma 4 del presente decreto, anche con copia conforme dell'atto costitutivo e annesso statuto.

Art. 4.

Valutazione delle istanze

1. Per la valutazione delle istanze di cui al presente decreto è istituito un apposito comitato nominato con decreto del Ministro per gli affari regionali, turismo e sport, e composto da cinque membri, scelti anche tra esperti nel mondo del turismo, della cultura, dell'arte e dello spettacolo. Il comitato opera senza oneri a carico dell'amministrazione.

2. Il comitato provvede alla valutazione delle istanze per la richiesta di contributi presentate ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702, dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 e della legge 4 marzo 1958, n. 174. A tali fini il comitato provvede a valutare separatamente le istanze presentate ai sensi delle leggi sopracitate, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio sulla base dei criteri e parametri predeterminati.

3. Le istanze presentate ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e successive modificazioni per iniziative e/o manifestazioni turistiche sono sottoposte a valutazione con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, utilizzando i seguenti criteri e parametri:

a) manifestazioni che rientrano in una o più tipologie di offerta turistica individuate e definite dall'art. 22 del codice del turismo, fino a punti 30;

b) manifestazioni che interpretano particolarmente la tradizione e la tipicità del territorio o che valorizzano il made in Italy, fino a punti 10;

c) manifestazioni che assumono rilievo ai fini turistici di carattere interregionale, nazionale e/o internazionale, in considerazione della loro elevata notorietà e dell'entità dei flussi turistici richiamati, fino a punti 20;

d) manifestazioni che promuovono borghi meno conosciuti (con massimo 50.000 abitanti) di particolare valenza paesaggistica e/o con patrimonio storico e architettonico di pregio, fino a punti 20;

e) manifestazioni che favoriscono il processo di de-stagionalizzazione dei flussi turistici, fino a punti 10;

f) manifestazioni che favoriscono un turismo eco-compatibile, accessibile e sociale, secondo le definizioni adottate dall'OMT e dalla Comunità europea, fino a punti 10.

4. Le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, inerenti l'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, sono valutate con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, utilizzando i seguenti criteri e parametri:

a) profilo dell'ente organizzatore con riferimento alla specificità delle attività svolte ed alla sua connessione

ne con il settore turistico, alla stabilità organizzativa nel tempo ed ai collegamenti con il territorio di riferimento, fino a punti 25;

b) iniziative di istruzione e qualificazione che presentano alti contenuti di innovazione quanto agli strumenti utilizzati e/o alla tipologia dell'offerta proposta, fino a punti 25;

c) adeguatezza del programma formativo rispetto alle diverse qualifiche e mansioni ed ai relativi contenuti di professionalità, fino a punti 25;

d) rispondenza al mercato delle iniziative di istruzione e riqualificazione con specifico riferimento al miglioramento delle condizioni occupazionali, fino a punti 25.

5. Le istanze presentate ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 174, sono valutate con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, utilizzando, oltre che i criteri di cui al comma 3 del presente articolo, anche i seguenti criteri e parametri:

a) profilo dell'ente organizzatore con riferimento alla specificità delle attività svolte ed alla sua connessione con il settore turistico, alla stabilità organizzativa nel tempo ed ai collegamenti con il territorio di riferimento, fino a punti 25;

b) presenza sul territorio e entità della compagine sociale, fino a punti 25;

c) finalizzazione delle attività programmate alla promozione dello sviluppo del turismo giovanile o sociale, fino a punti 25;

d) qualità, articolazione ed ampiezza delle iniziative programmate, fino a punti 25.

6. Sono ammesse a contributo le istanze che raggiungono un punteggio minimo pari ad almeno il 50% della media dei punteggi assegnati a tutte le istanze valutate con la medesima griglia di criteri e parametri.

Art. 5.

Determinazione del contributo

1. L'entità del contributo da assegnare è calcolata ripartendo lo stanziamento disponibile in misura direttamente proporzionale al punteggio conseguito da ciascuna iniziativa e/o manifestazione.

2. In ogni caso l'entità del contributo non può comunque eccedere il 50% della quota partecipativa finanziaria dell'ente promotore per quanto riguarda le istanze presentate ai sensi della legge n. 702/1955. Per le istanze presentate ai sensi della legge n. 174/1958 l'entità del contributo non può essere superiore a euro 25.000,00 e non può comunque eccedere l'eventuale deficit risultante dal bilancio annuale e, nel caso di contributi per manifestazioni ed iniziative, il 50% della quota partecipativa dell'ente promotore.

3. L'amministrazione provvede a comunicare all'ente che ha presentato l'istanza l'entità del contributo assegnato entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori del comitato relativi alla valutazione delle istanze di ciascun semestre.



Art. 6.

Liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo assegnato è disposta a manifestazione conclusa, previo riscontro della sotto-elencata documentazione che gli enti e associazioni dovranno trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, preferibilmente in via telematica tramite posta elettronica certificata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 5, comma 3:

a) dettagliata relazione sulla iniziativa e/o manifestazione dalla quale risultino documentate le indicazioni fornite in sede preventiva. In dette indicazioni dovranno altresì essere forniti elementi relativamente al positivo riflesso dell'iniziativa e o manifestazione stessa sul movimento turistico. Tale relazione dovrà essere corredata dalla documentazione probatoria del periodo di svolgimento della iniziativa e/o manifestazione e delle sue caratteristiche (ritagli di giornale, locandine, manifesti, programmi ed altro materiale). La data di svolgimento della iniziativa e/o manifestazione dovrà essere documentata mediante una dichiarazione rilasciata da una pubblica autorità locale o mediante autocertificazione. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che abbiano presentato istanza di contributo relativamente alle attività finalizzate alla promozione dello sviluppo del turismo sociale o giovanile, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b) del presente decreto devono presentare una dettagliata relazione sulle attività svolte e sull'impatto delle stesse sul turismo sociale o giovanile.

b) rendicontazione delle entrate (comprehensive anche della quota partecipativa finanziaria dell'ente) e delle uscite della manifestazione da parte delle regioni, dei comuni e delle province, approvata con delibera della giunta o con determinazione dirigenziale;

c) per gli altri enti pubblici, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali e enti senza scopo di lucro dovrà essere esibito il consuntivo della manifestazione o delle attività svolte in favore della promozione dello sviluppo del turismo sociale o giovanile, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, corredato da un verbale del collegio dei revisori dei conti o dei sindaci, attestante la regolarità delle scritture contabili e la loro corrispondenza ai dati esposti nel predetto consuntivo e comprovante l'esistenza agli atti dei corrispondenti giustificativi di entrata e di spesa;

d) gli enti morali e le organizzazioni cooperative e gli enti senza scopo di lucro debbono produrre anche una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, dalla quale risulti l'assenza di ulteriori interventi finanziari al di fuori di quelli indicati nel piano finanziario e nel consuntivo.

2. In sede di liquidazione, qualora risulti una evidente sproporzione fra la spesa preventivata e quella effettivamente sostenuta, l'amministrazione procede ad una riduzione proporzionale del contributo assegnato.

3. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere ulteriore documentazione, fermo restando che non è ammessa a contributo l'istanza non corredata della prescritta documentazione.

Art. 7.

Ripartizione delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attività di concessione dei contributi di cui al presente decreto sono ripartite, per l'anno 2012 e seguenti, come segue:

80% per gli interventi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702 e all'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44;

20% per gli interventi di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174.

2. Con decreto del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, da adottare entro il 30 aprile di ciascun anno, è definita, nell'ambito delle disponibilità stanziata in bilancio ai sensi di quanto previsto al comma precedente, la quota destinata ai contributi per le iniziative e/o manifestazioni che si svolgono nel primo semestre e quella destinata alle iniziative e/o manifestazioni che si svolgono nel secondo semestre, tenendo a riferimento l'andamento storico e il numero delle domande pervenute alla predetta data. Con lo stesso decreto sono anche definite le risorse da destinare, nell'ambito di ciascuna delle quote individuate, alle iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera di cui all'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, ed alla realizzazione delle attività in favore della promozione dello sviluppo del turismo sociale o giovanile.

Art. 8.

Modulistica per la presentazione delle istanze ai sensi delle leggi n. 702/1955 e n. 174/1958

1. Per la presentazione delle istanze di contributo ai sensi delle leggi 4 agosto 1955, n. 702 e 4 marzo 1958, n. 174, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo predispone la modulistica che sarà pubblicata sul sito web dell'amministrazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 5 agosto 2010, decreto ministeriale 28 luglio 2011 e decreto ministeriale 24 maggio 2011, nonché la circolare 8 luglio 1987, n. 2/IV.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'amministrazione.


Roma, 29 marzo 2012

Il Ministro: GNUDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 258

12A09061



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 8 agosto 2012.

Modalità di presentazione delle domande di voltura riguardanti atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportano mutamento nell'instestazione catastale.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

D'INTESA CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione delle disposizioni legislative sul riordinamento dell'imposta fondiaria, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la «Semplificazione delle procedure catastali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il «Perfezionamento e revisione del sistema catastale»;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, che ha istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari» e, in particolare, l'art. 5 comma 3, il quale stabilisce che la modifica o l'integrazione dei modelli, delle formalità e delle procedure per gli adempimenti degli obblighi di cui al regolamento stesso possono essere adottate con provvedimento del direttore generale del Dipartimento del territorio;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto, tra l'altro, gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e dal direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di concerto con il direttore generale del Dipartimento degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati;

Visto l'art. 1, comma 374, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, concernente la presentazione degli atti di aggiornamento del catasto per via telematica;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirezionale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;

Visto il provvedimento interdirezionale 6 dicembre 2006, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento degli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, concernente l'estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti;

Visto l'art. 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente l'obbligo della voltura catastale per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese, il quale prevede che le modalità attuative concernenti la richiesta e l'esecuzione della voltura catastale siano stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, adottato d'intesa con il direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del Ministero dello sviluppo economico;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ed in particolare l'art. 6, concernente le funzioni della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Considerata la necessità di definire le procedure per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista l'intesa espressa dal direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico con nota n. 73355 del 18 aprile 2011;

Visto il parere reso con nota n. 2011/69820 del 25 maggio 2011 dell'Agenzia delle entrate;



Dispone:

Art. 1.

Atti soggetti a voltura

1. Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale tutti gli atti, per i quali è prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, che comportano qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche.

2. Ai fini del presente provvedimento, è considerato mutamento dell'intestazione catastale qualsiasi trasformazione sociale, ovvero variazione della denominazione o della ragione sociale, della sede e di ogni altra indicazione identificativa della persona giuridica, rispetto a quanto precedentemente iscritto in catasto, ancorché non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali.

3. Non comportano mutamento dell'intestazione catastale gli atti relativi al trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune.

Art. 2.

Modalità di presentazione delle domande di voltura

1. A decorrere dal 15 ottobre 2012, per gli atti di cui all'art. 1, ricevuti da notai e pubblici ufficiali abilitati alla trasmissione telematica del modello unico informatico per la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale, gli adempimenti previsti dal medesimo art. 1 sono assolti con le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.

2. Per gli atti di cui al presente provvedimento, le procedure telematiche possono avere ad oggetto:

a) la richiesta di registrazione e le domande di voltura catastali;

b) le domande di voltura catastali, qualora la registrazione sia stata eseguita con procedura telematica.

3. Restano ferme le disposizioni del provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese per i quali, oltre alla registrazione e alla voltura catastale, è richiesta la trascrizione.

4. Per gli atti di cui al comma 1, i tributi speciali catastali dovuti per l'esecuzione delle volture sono versati con modalità telematiche, contestualmente alla trasmissione del modello unico informatico.

Art. 3.

Modalità di aggiornamento delle banche dati

1. Le volture catastali presentate ai sensi dell'art. 2 sono eseguite negli atti catastali informatizzati, con la menzione degli estremi dell'atto da cui hanno origine e dei relativi dati di registrazione.

2. Le modalità dello scambio dei dati relativi all'iscrizione nel registro delle imprese ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe immobiliare integrata sono definite con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, d'intesa con il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2012

Il direttore dell'Agenzia del territorio: ALEMANNO

12A09073

**COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DELIBERAZIONE 30 aprile 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna. Maxilotto 2. Pedemontana delle Marche: rinnovo del vincolo preordinato all'esproprio e approvazione del progetto definitivo di un «Lotto funzionale» (CUP F12C03000050020. (Deliberazione n. 58/2012).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, prevedendo in particolare che le opere medesime siano comprese in Intese Generali Quadro tra il Governo ed ogni singola Regione o Provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni e integrazioni;



Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e successive modificazioni e integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento e visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, emanato in attuazione dell'art. 2 della predetta legge n. 136/2010;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», che all'art. 41, comma 4, come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che le delibere assunte da questo Comitato relativamente ai progetti e ai programmi d'intervento pubblico siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui le delibere stesse vengono assunte;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Corridoi trasversali e Dorsale appenninica», l'infrastruttura «Asse viario Marche - Umbria e quadrilatero di penetrazione interna»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corregge nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 13 (*G.U.* n. 115/2005), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare della «Pedemontana marchigiana», che collega Fabriano a Sfercia/Muccia, con un limite di spesa pari a circa 295,3 milioni di euro, al netto dell'IVA;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005), conferma l'infrastruttura «Asse viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna»;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (*G.U.* n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha dato parere favorevole in ordine all'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica e che include, nella tabella 1 «Aggiornamento del Programma infrastrutture strategiche luglio 2010», la voce «Asse viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna» (da ora denominato «Quadrilatero Marche - Umbria») con un costo complessivo di 2.177,3 milioni di euro;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 58 (*G.U.* n. 3/2012), con la quale, ai sensi dell'art. 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, come integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, questo Comitato ha approvato l'aggiornamento delle linee guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere - istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - per definire i contenuti degli accordi che il soggetto aggiudicatore di una infrastruttura strategica deve stipulare con gli organi competenti in materia di sicurezza, nonché di prevenzione e repressione della criminalità;



Viste le note 1° marzo 2012, n. 8599, e 13 aprile 2012, n. 14377, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e di approvazione del progetto definitivo di un «Lotto funzionale della Pedemontana delle Marche», nell'ambito del Maxilotto n. 2 del «Quadrilatero Marche - Umbria»;

Viste le note 17 aprile 2012, n. 14607, e 27 aprile 2012, n. 15829, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria concernenti la proposta all'esame;

Vista la nota 27 aprile 2012, n. 13, consegnata nel corso dell'odierna seduta, con la quale la Regione Marche ha espresso il consenso ai fini della intesa sulla localizzazione, ai sensi dell'art. 165, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 163/2006;

Vista la nota 27 aprile 2012, n. 15917, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito alcuni chiarimenti a seguito di osservazioni avanzate nel corso della riunione preparatoria del 19 aprile 2012;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota 30 aprile 2012, prot. DIPE n. 1793, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel corso dell'odierna seduta, ha sottolineato la necessità di reiterare il vincolo preordinato all'esproprio anche sul tratto di proseguimento della bretella che unisce la sezione 13 del progetto definitivo all'esame fino al km 42+920 della SS77 storica, non oggetto di approvazione, al fine di potere realizzare il suddetto tratto non appena siano disponibili le risorse necessarie;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico - procedurale:

che il progetto «Quadrilatero Marche - Umbria» è costituito dalle due direttrici parallele *i)* Ancona - Perugia, che si sviluppa lungo la SS76 «della Val d'Esino» e prosegue lungo la SS318 «di Valfabbrica», e *ii)*

Civitanova Marche - Foligno, che si sviluppa lungo la SS77 «della Val di Chienti», direttrici collegate dalla trasversale Fabriano - Muccia/Sfercia («Pedemontana delle Marche») e dalle diramazioni della suddetta SS77;

che il progetto complessivo della «Pedemontana delle Marche» collega la SS76 a Fabriano con la SS77 a Muccia e Sfercia e si articola in 6 lotti per una lunghezza complessiva di 42,5 km;

che l'opera completa prevede in particolare la realizzazione di una strada a scorrimento veloce nel tratto compreso tra Fabriano e Camerino, con tracciato in sede autonoma rispetto alla SP256 «Muccese», e svincoli a livelli sfalsati per raccordare la viabilità di collegamento ai centri abitati e/o alle aree industriali, mentre da Camerino a Muccia e Sfercia è previsto l'adeguamento, con rettifiche di tracciato, della strada provinciale esistente;

che la sezione stradale adottata corrisponde alle caratteristiche della categoria «C - extraurbane secondarie» del decreto ministeriale 5 novembre 2001 relativo alle «norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», con una carreggiata unica di larghezza pari a 7,5 m, formata da due corsie di 3,75 m fiancheggiate da banchine larghe 1,5 m, per una larghezza complessiva di 10,5 m;


che, preso atto delle risorse attualmente disponibili, il soggetto aggiudicatore ha individuato, con nota 7 novembre 2011, un nuovo «lotto funzionale», così articolato:

tratta compresa tra lo svincolo di Fabriano sulla SS76 «della Val d'Esino» e lo svincolo di Matelica nord - zona industriale, in prossimità di Matelica (che rappresenta una parte funzionale dell'originario lotto 1);

svincoli di Fabriano, Cerreto d'Esi e Matelica nord più lavori complementari (che fanno parte dell'originario lotto 6);

tratta compresa tra la sezione n. 13 (vecchia sezione n. 16 del progetto preliminare) e la sezione n. 63 (vecchia sezione n. 103) della bretella che unisce la SP209 «Valnerina» con la SS77 «della Val di Chienti»;

che il vincolo preordinato all'esproprio sulla «Pedemontana delle Marche», apposto con la delibera n. 13/2004, è scaduto in data 18 maggio 2010 e che in data 12 aprile 2012 il soggetto aggiudicatore ha avanzato la richiesta - ai sensi dell'art. 165, comma 7 bis, del codice dei contratti pubblici - di reiterazione del vincolo stesso, relativamente *i)* alle aree su cui è localizzato il suddetto nuovo «lotto funzionale» e *ii)* sul tratto di proseguimento della sopra citata bretella dalla sezione 13 del progetto definitivo all'esame fino al km 42+920 della SS77 storica;



che, ai fini della reiterazione del suddetto vincolo, ai sensi dell'art. 165, comma 7-bis, del codice dei contratti pubblici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva che:

il soggetto aggiudicatore ha dichiarato che permane a tutt'oggi un rilevante interesse pubblico per la realizzazione della «Pedemontana delle Marche», posto che l'opera è inclusa nei documenti programmatici concernenti le infrastrutture strategiche e in particolare nella tabella 1 dell'8° allegato infrastrutture;

che il soggetto aggiudicatore ha chiesto l'approvazione del progetto definitivo del solo nuovo «lotto funzionale», in ragione dei finanziamenti disponibili;

che il nuovo «lotto funzionale» non comporta varianti localizzative rispetto al corrispondente progetto preliminare approvato con la delibera n. 13/2004;

che con la citata nota 27 aprile 2012, la Regione Marche ha espresso il consenso alla localizzazione dell'opera, sentiti i comuni interessati, conformemente a quanto stabilito nella precedente delibera di G.R. 10 maggio 2010, n. 783;

che il soggetto aggiudicatore ha dichiarato che il valore delle aree oggetto di esproprio, valutato in sede di progettazione definitiva, è già compreso all'interno delle somme a disposizione del quadro economico e che l'ulteriore importo, stimato in euro 1.000.000, da riconoscere ai proprietari in seguito alla reiterazione del vincolo richiesta, è anch'esso previsto all'interno del suddetto quadro economico;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone quindi:

la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree su cui è localizzato il nuovo «lotto funzionale», nonché sul tratto di proseguimento della sopra citata bretella dalla sezione 13 del progetto definitivo all'esame fino al km 42+920 della SS77 storica;

l'approvazione del progetto definitivo del nuovo «lotto funzionale», comprensivo della tratta tra lo svincolo di collegamento alla SS76 «della Val d'Esino» e lo svincolo di Matelica nord, degli svincoli di Fabriano, Cerreto d'Esino e Matelica nord più lavori complementari e della tratta compresa tra la sezione n. 13 (vecchia sezione n. 16 del progetto preliminare) e la sezione n. 63 (vecchia sezione n. 103) della bretella che unisce la SP209 «Valnerina» con la SS77 «della Val di Chienti»;

che in data 15 dicembre 2009, il soggetto aggiudicatore ha trasmesso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle amministrazioni competenti e agli enti interferenti il progetto definitivo dell'intera «Pedemontana delle Marche», successivamente aggiornato in data 19 gennaio 2010, che comprende il nuovo «lotto funzionale» in esame;

che la conferenza di servizi si è tenuta in data 19 febbraio 2010;

che il progetto è stato pubblicato ai fini della pubblica utilità in data 18 dicembre 2009 sui quotidiani «Il Sole 24 ore» e «Il Corriere adriatico»;

che, con nota 5 luglio 2011, n. 21790, il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni concernente la «Pedemontana delle Marche» da Fabriano a Muccia/Sfercia»;

che, con nota 14 luglio 2010, n. 17486, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il parere della Commissione VIA in merito alla ottemperanza del progetto definitivo della «Pedemontana delle Marche», alle prescrizioni e raccomandazioni di cui alla delibera n. 13/2004, nonché alle condizioni riportate nel parere di compatibilità ambientale del 21 aprile 2004, con ulteriori prescrizioni e raccomandazioni;

che, con nota 18 maggio 2010, n. 310036, la Regione Marche - Servizio Governo del territorio, mobilità e infrastrutture - P.F. Urbanistica ha trasmesso la delibera di G.R. n. 783 del 10 maggio 2010 concernente il parere favorevole alla realizzazione della «Pedemontana delle Marche», con «prescrizioni e indicazioni progettuali»;

che sono stati acquisiti, nel corso della conferenza di servizi o successivamente, i pareri delle altre Amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze;

che il Ministero istruttore, tramite il responsabile del procedimento, ha verificato la presenza della dichiarazione del progettista, richiesta ai sensi dell'art. 166 comma 1 del codice dei contratti pubblici, redatta sul progetto completo della «Pedemontana delle Marche», nonché la completezza degli elaborati progettuali con riguardo a quanto previsto per il progetto definitivo dall'allegato XXI del codice dei contratti pubblici;

che la relazione istruttoria elenca gli elaborati progettuali relativi al programma di risoluzione delle interferenze e agli espropri;


che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato o parziale recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è la società Quadriero Marche Umbria S.p.A.;

che il nuovo «lotto funzionale» in approvazione fa parte del Maxilotto 2, affidato a Contraente generale in data 23 giugno 2006;

che la durata prevista per l'esecuzione dei lavori del nuovo «lotto funzionale» è pari a 409 giorni naturali consecutivi;



sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo del nuovo lotto funzionale di cui è richiesta l'approvazione, è pari a euro 90.174.753,20, al netto di IVA, di cui euro 61.571.872,32 per lavori e spese tecniche e euro 28.602.880,88 per somme a disposizione, come articolato nel seguente quadro economico:

Voci	Stralcio funzionale in approvazione
<i>Importo lavori parte lotto 1 tratto Fabriano-Matelica</i>	37.572.522,50
<i>Importo lavori parte lotto 6 - svincoli di Fabriano, Cerreto d'Esi e Matelica nord più lavori complementari</i>	9.880.198,05
<i>Importo lavori parte lotto 5 - bretella di collegamento SS77-SP209</i>	3.500.000,00
Totale dei lavori	50.952.720,55
Oneri per la sicurezza	4.666.939,09
Spese tecniche relative a progettazione, sicurezza in fase di progettazione ed indagini: progettazione definitiva	3.172.508,66
Progettazione esecutiva	1.412.636,47
Spese tecniche relative a direzione lavori, istruttoria per acquisizione aree ed allacci pubblici servizi - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	1.367.067,55
Totale prestazioni contrattuali	61.571.872,32
Interferenze	5.215.725,00
Allacciamento pubblici servizi	400.000,00
Imprevisti	4.066.093,62
Acquisizione aree ed immobili	4.013.270,21
Indennizzo per maggiore durata del vincolo preordinato all'esproprio	1.000.000,00
Fondo di incentivazione art 18 L 109/2004	1.106.437,45
Collaudo	80.000,00
Oneri per supporto alta sorveglianza	1.900.000,00
Oneri tecnico-amministrativi per la gestione del Quadrilatero	0,00
Oneri per i commissari art. 240 decreto legislativo 163/2006	55.000,00
Oneri per commissioni giudicatrici	71.446,52
Spese per pubblicità	60.000,00
Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche	1.059.656,16
Spese per domande di pronuncia di compatibilità	158.249,31
Accantonamento per riserve e accordi bonari art 240 ccp	4.678.673,98
Oneri per indennizzo art 2 lett B CSA	0,00
Oneri per allineamento progetto preliminare-progetto definitivo art 16 CSA	0,00
Prescrizioni e raccomandazioni CIPE	2.084.511,73
Opere per compensazioni territoriali	800.000,00
Oneri per art. 10 CSA	0,00
Monitoraggio durante e post operam	1.853.816,90
Totale somme a disposizione	28.602.880,88
Totale prestazioni contrattuali e somme a disposizione	90.174.753,20



che la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata dalle risorse, pari a euro 90.175.000,00, destinate alla Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. con delibera di Giunta regionale della Regione Marche 15 giugno 2009, n. 1006, per la realizzazione della Pedemontana delle Marche, nell'ambito dell'Accordo di programma quadro per la viabilità stradale - 3° accordo integrativo;

Delibera:

1. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio apposto con la delibera n. 13/2004.

1.1. Ai sensi dell'art. 165, comma 7-bis, del codice dei contratti pubblici è reiterato il vincolo preordinato all'esproprio limitatamente alle aree e agli immobili relativi alle seguenti tratte della «Pedemontana delle Marche»:

tratta compresa tra lo svincolo di Fabriano sulla SS76 «della Val d'Esino» e lo svincolo di Matelica nord - zona industriale, in prossimità di Matelica (che rappresenta una parte funzionale dell'originario lotto 1, tra la progressiva chilometrica 0+000 e la progressiva chilometrica 8+080);

svincoli di Fabriano, Cerreto d'Esi e Matelica nord più lavori complementari (che fanno parte dell'originario lotto 6);

tratta compresa tra la sezione n. 13 (vecchia sezione n. 16 del progetto preliminare) e la sezione n. 63 (vecchia sezione n. 103) della bretella che unisce la SP209 «Valnerina» con la SS77 «della Val di Chienti»;

sul tratto di proseguimento della sopra citata bretella dalla sezione 13 del progetto definitivo all'esame fino al km 42+920 della SS77 storica.

1.2. Gli oneri connessi con la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, attualmente stimati in 1.000.000 euro, trovano copertura nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico del progetto di cui alla presa d'atto. Il soggetto aggiudicatore si farà carico di tutti gli eventuali ulteriori oneri.

2. Approvazione progetto definitivo.

2.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni e integrazioni, è approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al

successivo punto 2.3, il progetto definitivo del nuovo «lotto funzionale» della Pedemontana delle Marche comprendente:

tratta compresa tra lo svincolo di Fabriano sulla SS76 «della Val d'Esino» e lo svincolo di Matelica nord - zona industriale, in prossimità di Matelica (che rappresenta una parte funzionale del lotto 1 originario, tra la progressiva chilometrica 0+000 e la progressiva chilometrica 8+080);

svincoli di Fabriano, Cerreto d'Esi e Matelica nord più lavori complementari (parte del lotto 6 originario);

tratta compresa tra la sezione n. 13 (vecchia sezione n. 16 del progetto preliminare) e la sezione n. 63 (vecchia sezione n. 103) della bretella che unisce la SP209 «Valnerina» con la SS77 «della Val di Chienti» (parte del lotto 5 originario).

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

2.2. L'importo di euro 90.174.753,20, sinteticamente esposto nella precedente presa d'atto, costituisce il «limite di spesa» del nuovo «lotto funzionale» di cui al punto 1.1.

2.3. Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del suddetto allegato 1. L'ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni non potrà comunque comportare ulteriori incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 2.2.

2.4. È altresì approvato ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni e integrazioni, il programma di risoluzione delle interferenze.

2.5. L'elenco degli elaborati progettuali relativi alle interferenze è contenuto nell'elaborato «2.0 - Pedemontana delle Marche - Programma per la risoluzione delle interferenze» allegato al progetto e gli elaborati relativi agli espropri sono riportati nei seguenti documenti progettuali:

LO703 200 E19 000000 REL02B: relazione giustificativa delle indennità di esproprio;

da LO703 200 E19 000000 PLA 13B a LO703 200 E19 000000 PLA 15B e LO703 200 E19 000000 PLA 22B: piani particellare di esproprio;

LO703 200 E19 000000 REL03B: elenco ditte.



3. Copertura finanziaria.

3.1 La copertura finanziaria dell'intervento è assicurata dalle risorse, pari a euro 90.175.000,00, destinate alla Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. con delibera di Giunta regionale della Regione Marche 15 giugno 2009, n. 1006, per la realizzazione della Pedemontana delle Marche, nell'ambito dell'Accordo di programma quadro per la viabilità stradale - 3° accordo integrativo sottoscritto tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Anas S.p.A., Regione Marche, Quadrilatero Marche - Umbria S.p.A. in data 21 dicembre 2005.

3.2. Le risorse di cui al punto 3.1 risultano così articolate:

euro 15.283.425,98: risorse del FAS di cui alla delibera n. 135/1999, reiscritti nella competenza 2012 del capitolo 42704203;

euro 24.402.588,48: risorse del FAS di cui alla delibera n. 142/1999, reiscritti nella competenza 2012 del capitolo 42704203;

euro 3.651.350,28: risorse del FAS di cui alla delibera n. 138/2000 quota terremoto, reiscritti nella competenza 2012 del capitolo 42704221;

euro 13.961.895,81: risorse del FAS di cui alla delibera n. 138/2000, reiscritti nella competenza 2012 del capitolo 42704221;

euro 3.382.000,71: risorse del FAS di cui alla delibera n. 84/2000, reiscritti nella competenza 2012 del capitolo 42704221;

euro 29.493.738,74: risorse ex legge n. 61/1998 disponibili in contabilità speciale per la ricostruzione post-terremoto, impegnate per la realizzazione della Pedemontana delle Marche, di cui euro 22.543.750 già erogati alla Società Quadrilatero Marche - Umbria.

4. Ulteriori prescrizioni.

4.1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenterà a questo Comitato i quadri economici dei singoli lotti del Quadrilatero Marche Umbria già approvati da questo Comitato, con l'indicazione per ciascuno di essi delle fonti di copertura finanziaria e dei relativi stati di avanzamento dei lavori.

4.2. Eventuali aumenti di costo rispetto al limite di spesa fissato al precedente punto 2.2 saranno comunque a carico del soggetto aggiudicatore e dell'aggiudicatario, sulla base delle clausole del contratto di affidamento.

5. Disposizioni finali.

5.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE. Resta fermo che la Commissione VIA procederà a effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006.

5.2. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

5.3. Il medesimo Ministero dovrà trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE una relazione esplicitiva in ordine alla voce «prescrizioni e raccomandazioni CIPE» inclusa tra le somme a disposizione, distinguendo gli importi destinati al recepimento di prescrizioni e raccomandazioni disposte con la delibera n. 13/2004, da sviluppare in sede di progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori, dagli importi destinati al recepimento di prescrizioni e raccomandazioni disposte con la presente delibera.

5.4. Il soggetto aggiudicatore dovrà adeguare il protocollo di legalità con la Prefettura di Perugia alle linee guida di cui alla sopra citata delibera n. 58/2011.


5.5. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 30 aprile 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 7 Economie e finanze, foglio n. 206



Allegato 1

**ASSE VIARIO MARCHE - UMBRIA E QUADRILATERO
DI PENETRAZIONE INTERNA**

“Maxi Lotto n. 2 ” Pedemontana delle Marche“ Fabriano Muccia/Sfercia

CUP F12C03000050020


Prescrizioni – prima parte.....

Raccomandazioni – seconda parte.....



Prescrizioni – prima parte

1. Si dovranno indicare nel programma dei lavori del progetto esecutivo le fasi di realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale. Dette opere dovranno essere avviate contestualmente all'infrastruttura e programmate al fine della più rapida realizzazione.
2. Il piano di monitoraggio ambientale allegato al progetto esecutivo dovrà adeguarsi alle norme tecniche dell'allegato XXI del decreto legislativo n. 163/2006 e in particolare riguardo alla definizione delle soglie di attenzione e alle procedure di prevenzione e di risoluzione delle criticità già individuate da tutti i soggetti competenti o che emergeranno dalle ulteriori rilevazioni ante-operam. Dovranno altresì essere giustificati alla luce delle predette valutazioni, tutti i criteri di campionamento nello spazio e nel tempo, esplicitando le modellistiche ed evidenziando in particolare le situazioni di criticità richiedenti misure più approfondite rispetto agli standard medi adottati.
3. Nel piano di monitoraggio ambientale dovranno adottarsi criteri omogenei per tutti i singoli lotti.
4. Si dovrà predisporre quanto necessario ad adottare, prima della data di consegna dei lavori, un Sistema di gestione ambientale dei cantieri secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (regolamento CE 761/2001).
5. Si dovrà aggiornare il piano tipologico post- collaudo per la manutenzione e cura dell'arredo verde sulla base di quanto risultante dai progetti esecutivi.
6. Nel progetto esecutivo, per ciascun intervento di consolidamento di pendii, dimostrare analiticamente l'efficienza idraulica dei sistemi drenanti previsti, per quanto riguarda sia interasse e profondità sia gli effetti drenanti delle opere da realizzare (profondità di abbattimento della falda idrica scaturita dalla verifica di stabilità).
7. Il progetto esecutivo dovrà definire preventivamente gli accorgimenti in fase di scavo atti a minimizzare l'impatto con gli acquiferi eventualmente presenti. Per quanto concerne il collettamento delle acque inquinate in fase di scavo, da olii, carburanti etc. dovrà prevedere apposite misure da applicare nei cantieri.
8. Nel progetto esecutivo dovranno essere individuate e cartografate piante e vegetazione protetta ai sensi della legge 7/85 verificando soluzioni alternative all'abbattimento e, se del caso, attestando l'impossibilità di soluzioni tecnologicamente valide e diverse da quelle comportanti l'eventuale abbattimento di vegetazione protetta.
9. Nel progetto esecutivo selezionare lungo il tracciato dell'opera, le aree ove effettuare la compensazione ambientale del materiale vegetale sacrificato, consistente nella piantumazione compensativa del quadruplo delle specie abbattute.



10. Dovrà esser redatta apposita relazione sulle modalità di risoluzione di tutte le prescrizioni della presente verifica di ottemperanza o derivanti da pareri di soggetti distinti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da inviare prima dell'inizio dei lavori ai fini della Verifica di attuazione.
11. Sia svolta da parte di operatori archeologici, prima dell'inizio dei lavori l'attività di ricognizione di superficie nelle aree a rischio medio alto indicate nelle planimetrie: "risultato delle indagini preliminari" (elaborati: L0703200D05000000PLA05-06-07-08).
12. Tutte le attività di "Bonifica ordigni bellici" siano eseguite con costante assistenza archeologica da parte di operatori archeologici, lungo tutto il tracciato comprese le aree di cantierizzazione, le viabilità secondarie e di servizio in genere, al fine di poter individuare potenziali livelli - strutture di interesse archeologico anticipatamente alle successive lavorazioni.
13. Dovrà essere fornita costante assistenza archeologica da parte di operatori archeologici ad ogni lavoro che comporti scavi e/o sterri nelle seguenti porzioni di tracciato (comprese le aree di cantierizzazione, di servizio in genere e di viabilità secondarie):
 - dallo svincolo di collegamento alla SS 76 della "Val D'Esino" alla spalla lato Fabriano del Ponte "La Storta" ai Km 1+448,00 1° Lotto;
 - dal tombino circolare al Km 3+250,00 1° Lotto al tombino circolare al Km 4+567,95 1° Lotto comprendendo tutte le opere relative allo svincolo Cerreto D'Esino - S. Michele".
14. L'asportazione dello strato arativo riguardante il tratto comprendente lo svincolo di Matelica Nord e la relativa porzione di tracciato compresa tra il tombino scatolare al Km 7+922,00 1° Lotto al tombino scatolare al Km 8+426,00 1° Lotto sia eseguito con mezzo meccanico con benna liscia sotto il costante controllo di operatori archeologici.
15. Relativamente alla rotatoria di innesto alla SP209 "Valnerina", che per una porzione non può essere realizzata in quanto ricadente sulle particelle n. 9 e n. 54, foglio n. 21 del C.T. del comune di Muccia (MC) che sono attualmente sottoposte a proposta di tutela ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 42/2004, rielaborare la configurazione dell'innesto in sede di progetto esecutivo.
16. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presentati per l'approvazione definitiva, tutti gli elaborati esecutivi inerenti gli interventi di mitigazione architettonica e paesaggistica, già indicata in linea di massima nel progetto pervenuto. In particolare per la realizzazione delle opere riguardanti svincoli, viadotti, ponti, barriere artificiali antirumore, etc., dovranno essere elaborate delle simulazioni di inserimento paesaggistico rese mediante foto panoramiche da punti di vista reali, ante e post-operam, al fine di valutare l'adeguatezza delle soluzioni architettoniche e delle tecniche di mitigazione adottate, con particolare attenzione alle interferenze con gli elementi del patrimonio storico-culturale e con i siti di particolare valore paesaggistico.



17. Relativamente alle interferenze indirette sui beni culturali, derivanti dall'appesantimento del traffico locale in prossimità di monumenti significativi, come il caso già segnalato della Torre Belisario, torre pendente posta sulle mura del comune di Cerreto d'Esi, occorre prevedere un monitoraggio, con le migliori tecnologie diagnostiche disponibili, e/o restauro dei beni, da concordarsi con l'amministrazione comunale proprietaria, al fine di scongiurare il peggioramento delle situazioni di degrado esistenti. A tal riguardo, dovrà essere presentato alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche il progetto del sistema di monitoraggio, per il visto di competenza, prima dell'inizio dei lavori.
18. In corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra il proponente avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alle due Soprintendenze di settore.
19. Gli elaborati progettuali di recepimento delle prescrizioni che dovranno essere ottemperate dal proponente in fase di progetto esecutivo andranno sottoposti alla valutazione delle Soprintendenze di settore competenti e della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea.
20. In corrispondenza del nuovo svincolo Matelica Nord - Cerreto d'Esi, sia realizzata una soluzione semplificata di raccordo con la viabilità comunale esistente (iniziando da via Campodonico e proseguendo con la viabilità di collegamento alla zona industriale) della quale si chiede l'adeguamento al fine di completare i lavori già effettuati dal Comune stesso.
21. Siano inserite barriere anti-rumore naturali o artificiali nel tratto (Km 2+692 e Km 3+120) tra l'uscita del tunnel delle Serre e lo svincolo S. Michele lato cimitero, poiché in vicinanza di nuclei abitati e della zona cimiteriale.
22. Per i tratti stradali in adeguamento per i quali il progetto non prevede altro utilizzo futuro fuorché la dismissione, si chiede la completa demolizione delle opere e la rinaturalizzazione delle aree sottese.
23. Eseguire, nel corso del progetto esecutivo, per le aree di versante in dissesto interessate da "fenomeni minori" individuate nel PAI e classificate con pericolosità moderata e media (P1 e P2), indagini geologiche nel rispetto del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 (come attualmente integrato nel D.M. 14 gennaio 2008) e più in generale delle normative tecniche vigenti (art. 12, comma 2); I risultati di tali indagini dovranno essere verificati dall'Autorità di bacino della regione Marche.
24. Acquisire, prima del completamento della progettazione esecutiva, per le aree di versante interessate da dissesti classificati con livelli di pericolosità maggiore (elevata -P3- e molto elevata -P4-) interferite dal tracciato in progetto, il parere vincolante dell'Autorità in merito alla compatibilità dell'opera con la pericolosità delle aree a rischio, eventualmente conseguita con interventi di mitigazione della pericolosità (art. 12, comma 3, lettera j); tale parere andrà acquisito anche sulla base degli approfondimenti a suo tempo richiesti, che risultano in fase



- estremamente avanzata e prossimi alla conclusione, e dal cui esito non si presume possa derivare pregiudizio per un parere favorevole alla fattibilità tecnica.
25. Per tutto il reticolo idrografico minore attraversato dal tracciato stradale si ritiene necessario:
- valutare le capacità di smaltimento da parte dei corsi d'acqua minori, in cui verranno convogliate le acque di raccolta provenienti dalla sede stradale, eventualmente adottando nella successiva fase di progettazione tutti gli opportuni accorgimenti tecnici che si dovessero rendere necessari per consentire lo smaltimento delle acque con modalità e tempi compatibili con le sezioni del corso d'acqua presenti a valle del punto di immissione;
 - evitare i recapiti delle acque di raccolta provenienti dalla sede stradale nel reticolo minore che allo stato attuale presenta già delle criticità idrauliche (sbarramenti, ostruzioni, parzializzazione di sezione e assenza di sbocchi a mare);
 - attuare tutti gli interventi di manutenzione e di ripristino finalizzati al buon funzionamento e all'efficacia della rete di deflusso delle acque superficiali evitando ogni tipo di interruzione o impedimento al flusso dei fossi e dei canali esistenti.
26. Restano da ottemperare le prescrizioni n. 27 (“...efficienza idraulica dei sistemi drenanti previsti nel progetto di consolidamento del pendio...”); n. 31 lett. d (“...verifiche di stabilità per ogni taglio stradale da effettuarsi considerando la presenza di falde acquifere” per ogni dissesto individuato del PAI con livelli di pericolosità maggiore 3 - 4); n. 31 lett. e (“...progettazione di eventuali opere di mitigazione e di compensazione” sempre riferite ai dissesti individuati dal PAI con livelli di pericolosità maggiore 3-4 ed interessati dal tracciato stradale), recate dal foglio condizioni allegato all’approvazione del progetto preliminare. Gli elaborati ottemperanti dovranno essere approvati dall’Autorità di bacino della Regione Marche prima della approvazione da parte del Soggetto aggiudicatore del progetto esecutivo redatto dal Contraente generale.
27. Per entrambe le finalità procedurali si dovranno acquisire i pareri vincolanti delle Autorità idrauliche competenti (Province di Ancona e Macerata, uffici ex Genio Civile) previsti sia per quanto riguarda la verifica di ottemperanza di cui al punto 28 (verifiche idrauliche) dell’Allegato “5” della delibera n. 13/2004 del CIPE (in quanto riferite a corsi d’acqua per i quali non sono state individuate aree a rischio idraulico dal PAI), sia per quanto riguarda l’applicazione del R.D. n. 523/1904 (Testo Unico sulle acque pubbliche).
28. Per quanto attiene la problematica del riutilizzo e/o del trasporto a discarica dei materiali provenienti dagli scavi a cielo aperto o in galleria il progetto esecutivo dovrà rielaborare la relazione di appoggio al progetto definitivo alla luce degli art. 185 e 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. L’elaborato ottemperante dovrà essere approvato dal settore Ambiente della provincia di Macerata prima della approvazione da parte del Soggetto aggiudicatore del progetto esecutivo redatto dal Contraente Generale.



29. Venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni bellici inesplosi (con particolare riferimento alle fasi di ricerca, localizzazione e recupero) in conformità con il Capitolato speciale BCM del Ministero della Difesa ed 1984 e delle altre disposizioni in materia avvalendosi, ove necessario, dei competenti organi dell'Amministrazione Militare. Una copia del verbale di constatazione, approntato dall'Ente militare competente per il territorio dovrà essere inviata anche al Comando Militare Esercito "Marche".
30. Come prescritto dal D.M. "norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali" del 19.04.2006, il progetto esecutivo dovrà contenere la redazione di una planimetria afferente le fasi costruttive delle rotatorie, prevedendo durante i lavori, la continuità in sicurezza della circolazione stradale.
31. In fase di redazione del progetto esecutivo, dovranno essere previste, nel tratto sottostante il viadotto Giano, adeguate barriere di protezione delle pile del viadotto stesso.
32. Dovranno essere previste adeguate opere di regimentazione delle acque al di sotto del viadotto Giano.
33. Dovrà essere rispettato il franco minimo, previsto dalla vigente normativa, dall'intradosso dell'impalcato del viadotto Giano.
34. Nel corso della redazione del progetto esecutivo si verifichi con ENEL, in relazione alla luce delle campate dell'elettrodotto, la possibilità di spostare il traliccio ai bordi del tracciato sempre in area asservita all'elettrodotto verificando, inoltre, il franco di sicurezza risultante dall'avvenuto spostamento; in alternativa verificare la possibilità di deviare il tracciato con curva e controcurva rimanendo nell'ambito delle aree soggette a vincolo di pertinenza.
35. Formalizzare in congruo anticipo con ENEL apposita convenzione che consenta di definire, oltre l'interferenza maggiore, anche le interferenze minori con riguardo alla servitù perpetua di elettrodotto. A tal medesimo riguardo formalizzare analoga convenzione con RFI per la servitù perpetua dell'incrocio con la linea aerea alla progressiva 0+100 circa.
36. Realizzare il completamento dell'allaccio SS77 storica - SP209 Valnerina a partire dalla sez. 13 secondo il progetto preliminare approvato e, in particolare, in aderenza alla planimetria allegata alla relazione del RUP trasmessa con nota 9172-12 del 12 aprile 2012. A tal fine il soggetto aggiudicatore redigerà il progetto definitivo del completamento dell'allaccio entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, per sottoporlo all'approvazione del CIPE.
37. Il monitoraggio ambientale dovrà essere eseguito sia ante operam (durante il periodo di redazione del progetto esecutivo) che durante l'esecuzione dell'opera e post operam.



Raccomandazioni – seconda parte

- a) Richiedere apposita autorizzazione alla Comunità montana di Camerino per quanto riguarda gli interventi che incidono con l'assetto forestale ricadente nel territorio di sua competenza.
- b) Affinché la nuova viabilità non diventi una barriera all'interno del paesaggio rurale, questa dovrà relazionarsi il più possibile con l'ordine dei segni presenti (orditura dei campi; morfologia; idrografia, ecc.) e il suo equipaggiamento vegetale dovrà ancorare la strada al disegno del paesaggio così da accelerare la metabolizzazione dell'infrastruttura stessa al paesaggio.
- c) Per le aree boscate interessate dal tracciato, ove possibile per le alberature di pregio sia previsto l'espianto e il reimpianto in zone idonee per condizioni ambientali.
- d) Le scarpate e le opere di contenimento del terreno (cestoni, muri fioriti o altro), risultino possibilmente già inerbite al momento della fine dei lavori.
- e) I materiali di finitura delle parti strutturali delle opere (viadotti, ponti etc) dovranno essere delle coloriture il più possibile a basso impatto visivo (es. terre naturali; corten etc).
- f) Tutte le opere di mitigazione vegetale e di reimpianto previste nel progetto definitivo e che verranno ulteriormente dettagliate in fase di progettazione esecutiva, dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con il procedere dei cantieri, compatibilmente con la tipologia di lavorazioni da eseguire e con la stagionalità delle essenze da piantumare, al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto.
- g) Siano individuati nei punti di interferenza con la nuova viabilità, elementi di connessione per le proprietà private (principalmente aziende agricole ed agrituristiche) evitando il più possibile interruzioni alle aree che costituiscono le aziende agricole medesime.
- h) Qualora sia scelta quale viabilità di cantiere la strada provinciale delle Serre nel tratto comunale fabrianese, dovrà essere acquisito il parere dell'Ente proprietario della strada e, qualora questo sia positivo, vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare pericoli al transito e alla viabilità quali il rimodellamento del tratto stradale sia in curva che in sommità, la realizzazione di una adeguata rotatoria con specifica segnaletica al fine di rendere sostenibile sia in termini



sanitari, ambientali che di sicurezza, il tratto stradale per il traffico futuro comprendente la viabilità ordinaria e quella di cantiere.

- i) Sia valutata la possibilità di una viabilità di accesso all'area di cantiere alternativa alla SP46 "via delle Serre", interdetta alla percorrenza di mezzi pesanti e pericolosa. Valutare il tracciato alternativo su via Quadrelle o in via alternativa prevedere il cantiere base fuori dal territorio comunale. Andrà comunque richiesta l'autorizzazione alla Provincia di Ancona per consentire il traffico dei mezzi pesanti sulla SP46 per la durata del cantiere.
- j) Qualora non si possa delocalizzare il cantiere base fuori dal territorio di Cerreto d'Esi e rimanga invariata la previsione della viabilità principale di raccordo al cantiere base (SP46) sia previsto perlomeno un rafforzamento dell'argine del fiume Esino nel tratto in cui la viabilità principale di collegamento del cantiere lambisce le sponde fluviali.
- k) Nel tratto tra lo svincolo con l'attuale SS77 e l'innesto con la SP209 siano studiate appropriate e sicure intersezioni tra la bretella di collegamento in progetto e aree produttive, commerciali, turistiche e ricettive in prossimità della frazione Giove e con la stessa frazione, considerato anche che tale bretella è opera di collegamento con l'appaltato tratto della nuova SS77.
- l) Come osservazione di carattere generale si chiede che sia garantita la continuità poderale per tutti i terreni attraversati dall'opera viaria, mediante tombini, sottovia o sovrappassi, ovvero contro strade ove possibile;
- m) A ulteriore specificazione si chiede che sia posta la massima attenzione nel puntuale riaggiornamento della viabilità locale e poderale esistente ai fini di garantire l'accessibilità a tutte le località e abitazioni sparse sul territorio. In particolare si chiede che le immissioni a raso nei tratti di strada meno frequentata siano possibili in entrambi i sensi di marcia, compatibilmente con il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalle norme vigenti.
- n) In analogia a quanto già rappresentato per il Maxilotto n.1 si chiede di definire, tramite la stipula di accordi con gli enti preposti al controllo (EE.LL. e Agenzie) e con il supporto di specifiche competenze specialistiche (ad es. Università locali) un apposito programma di monitoraggio delle matrici ambientali ante operam, in corso d'opera ed in fase di esercizio.
- o) Provvedere a facilitare l'accesso e alla diffusione dei dati raccolti nonché delle risultanze delle attività di monitoraggio ambientale attraverso l'adozione di adeguate misure ed iniziative finalizzate a rendere disponibili, anche per il tramite degli enti coinvolti tutte le informazioni ambientali acquisite.
- p) Acquisire da parte degli organi di controllo (Agenzie) i relativi pareri tecnico-scientifico, in ordine alle varie matrici ambientali.
- q) Predisporre nel tracciato della Pedemontana (Km 4 + 700 circa) la possibilità di realizzare anche in un secondo momento uno svincolo così come originariamente progettato, al fine di non precludere eventuali esigenze e possibilità.



- r) Verificare la possibilità, alla luce delle somme a disposizione e della normativa vigente in fatto di espropri, di poter procedere all'esproprio piuttosto che all'occupazione temporanea delle aree individuate come cantiere Base n. 1, rendendone beneficiario il comune di Cerreto d'Esi.
- s) In funzione del Protocollo di intesa sottoscritto tra Anas, Regione Marche, Comune di Fabriano, Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. e RFI S.p.A., che impegna l'Anas S.p.A. a sviluppare un progetto relativo alla Pedemontana verso nord, si ritiene opportuno segnalare l'opportunità di inserire nel cronoprogramma esecutivo del sub lotto in oggetto, la realizzazione dello svincolo terminale a rotatoria in località Fabriano est in prossimità della conclusione dell'appalto, al fine di consentire al Compartimento di approfondire e sviluppare la più idonea configurazione della succitata intersezione e conseguentemente di valutare, di concerto con Quadrilatero, eventuali accorgimenti tecnici, ovvero piccole modifiche da apportare alla rotatoria di fine sub lotto 2, per rendere i due progetti perfettamente integrati.

12A09046



CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 25 luglio 2012.

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni». (Repertorio atti n. 153 / CSR del 25 luglio 2012).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 25 luglio 2012:

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e, in particolare:

l'art. 34, comma 2, il quale prevede che il datore di lavoro debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;

l'art. 37, comma 2, il quale dispone che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono definiti mediante apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle Parti sociali;

Visto l'accordo sancito con atto rep. n. 223/CSR del 21 dicembre 2011 che disciplina, ai sensi del citato art. 34, i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Visto l'accordo sancito con atto rep. n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 che disciplina, ai sensi del citato art. 37, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti;

Vista la nota del 20 marzo 2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso il documento indicato in oggetto;

Vista la lettera in data 23 marzo 2012, con la quale il predetto documento è stato portato a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Amministrazioni centrali interessate;

Vista la lettera in data 2 aprile 2012 con la quale il Ministero della salute ha rappresentato l'esigenza di condurre con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ulteriori approfondimenti sui contenuti del documento in parola;

Vista la nota del 16 maggio 2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato una nuova versione del documento di cui trattasi, che tiene conto delle modifiche concordate con il Ministero della salute;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il giorno 25 giugno 2012, sono state concordate tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e Province autonome alcune modifiche del testo in argomento;

Vista la nota del 26 giugno 2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la versione definitiva del suddetto documento, parte integrante del presente atto, che recepisce le modifiche concordate nella predetta riunione tecnica;

Vista la lettera in data 27 giugno 2012, con la quale tale definitiva versione è stata diramata alle Regioni e alle Province autonome;

Vista la lettera del 3 luglio 2012 con la quale, la Regione Veneto, in qualità di Coordinatrice tecnica della Commissione salute, ha trasmesso l'avviso tecnico favorevole sulla predetta versione definitiva del documento in parola;

Vista la nota dell'11 luglio 2012 con la quale il Ministero della Salute ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulla suddetta versione definitiva del documento;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;


Sancisce accordo

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento, allegato A) parte integrante del presente atto, recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni», nella versione definitiva trasmessa con la lettera in data 26 giugno 2012 di cui in premessa.

Roma, 25 luglio 2012

Il Presidente: GNUDI

Il segretario: SINISCALCHI



Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni

Nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli accordi, approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito Conferenza Stato-Regioni, in data 21 dicembre 2011, in tema di formazione dei datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei lavoratori, dirigenti e preposti, adottati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, anche noto come "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito d.lgs. n. 81/2008.

Allo scopo di fornire alle aziende e agli organi di vigilanza prime indicazioni in ordine ai contenuti degli accordi in parola, d'intesa con il coordinamento tecnico interregionale assessorati sanità e con il coordinamento tecnico interregionale assessorati formazione, si espone quanto segue.

Efficacia degli accordi

L'articolo 34, comma 2, del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro prevede che il datore di lavoro che intenda svolgere personalmente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nei casi in cui ciò è consentito (individuati dall'allegato II del d.lgs. n. 81/2008), debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il successivo comma 3 dell'articolo 34, citato, dispone altresì che il datore di lavoro che intenda svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione debba frequentare corsi di aggiornamento, anch'essi individuati nell'accordo in Conferenza Stato-Regioni di cui al comma 2 dell'articolo 34. L'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 dispone invece che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell'aggiornamento dei lavoratori sono disciplinati con accordo in Conferenza Stato-Regioni.

Pertanto, in relazione ai datori di lavoro e ai lavoratori, in base alle previsioni appena riportate, gli accordi integrano le rispettive disposizioni di legge individuando le caratteristiche essenziali e le modalità di svolgimento delle attività formative i cui



principi sono contenuti agli articoli 34 e 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.

L’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008 dispone che i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono imprese e servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, abbiano la facoltà di sottoporsi a formazione. Ne deriva che le previsioni di cui all’accordo *ex* articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro – dirette a fornire ai soggetti di cui all’articolo 21 utile parametro di riferimento per la formazione – non hanno nei confronti dei destinatari efficacia obbligatoria. Resta ferma, come espressamente previsto dall’articolo 21, secondo comma, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 (ove si legge che sono fatti salvi gli “*obblighi previsti da norme speciali*”), la obbligatorietà di altra formazione rispetto a quelle oggetto di regolamentazione da parte dell’accordo *ex* articolo 37 del “testo unico”, nei soli casi in cui essa sia imposta ai sensi di altre disposizioni di legge, da considerarsi speciali rispetto alla previsione generale di cui all’articolo 21, comma 2, citata, e che, si ripete, attribuisce ai soggetti in parola la facoltà e non anche l’obbligo di sottoporsi a formazione. A titolo meramente esemplificativo e senza che la indicazione che segue esaurisca il novero delle situazioni alle quali la norma appena citata si riferisce, si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, relativo alla regolamentazione dei lavori nei c.d. “ambienti confinati”, prevede, all’articolo 2, comma 1, lettera b), l’*“integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell’articolo 21, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi”*. Di conseguenza, nel campo di applicazione del d.P.R. n. 177/2011 la formazione dei lavoratori familiari e dei lavoratori autonomi che compiono opere e servizi è obbligatoria e non facoltativa.


Analoghe conclusioni valgono nei riguardi della formazione dei dirigenti e dei preposti, i quali – come previsto dall’articolo 37, comma 7, del d.lgs. n. 81/2008 – devono ricevere una formazione “adeguata e specifica” rispetto all’importante ruolo rivestito in azienda (e delineato sin dalle “definizioni” contenute all’articolo 2 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro), con obblighi di ampia portata, individuati, rispettivamente, agli articoli 18 e 19 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro. Rispetto ai dirigenti e ai preposti, come rimarcato alla “Premessa” dell’accordo *ex* articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, la applicazione dei contenuti dell’accordo è facoltativa



costituendo, tuttavia, principio di prova in ordine al rispetto delle previsioni, citate, la circostanza che la formazione dei dirigenti e dei preposti sia stata progettata e realizzata in modo coerente rispetto alle previsioni dell'accordo *ex* articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008. Resta inteso che il datore di lavoro potrà ottemperare all'obbligo di garantire una "adeguata e specifica" (in questi termini l'articolo 37, comma 7, del "testo unico") formazione dei dirigenti e dei preposti anche per mezzo di attività formativa progettata e/o realizzata in modo difforme rispetto ai precetti di cui all'accordo *ex* articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro non potendosi, in tale ipotesi, avvalere della presunzione (ovviamente semplice) del rispetto delle disposizioni di legge per mezzo di corsi conformi a quelli descritti nell'accordo stesso.

Il terzo periodo della "Premessa" dell'accordo *ex* articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008 puntualizza che la formazione in parola: "*è distinta da quella prevista dai Titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari*". In tal modo si esprime un principio, di ordine generale, in forza del quale la formazione regolamentata esaurisce l'obbligo formativo a carico del datore di lavoro, a meno che il medesimo non sia tenuto – in base a una normativa differente rispetto a quella di cui all'articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro – a corsi regolamentati da disposizioni aventi le caratteristiche delle norme speciali (sempre rispetto a quelle di cui all'articolo 37, citato), contenute nei Titoli del d.lgs. n. 81/2008 successivi al Titolo I o in altre norme di legge, e che oltre a prevedere una formazione integrativa in merito a rischi specifici individuino in modo dettagliato percorsi formativi con molteplici contenuti, diretti a esigenze ben definite e particolari di tutela, che richiedono corsi *ad hoc*.

Sono da considerare norme speciali, nel senso appena citato, sempre senza che l'elencazione che segue possa dirsi esaustiva in ordine al novero delle norme speciali in materia di formazione: la formazione individuata, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del "testo unico", in ordine a determinate attrezzature di lavoro, in base all'accordo in Conferenza Stato-Regioni approvato in data 22 febbraio 2012 e la formazione di cui all'articolo 136, comma 6, e allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008 (formazione montatori ponteggi). Si reputa che sia espressamente da considerare come speciale, e quindi oggetto di formazione "aggiuntiva" rispetto a quella di cui all'accordo *ex* art. 37 del "testo unico", la formazione di cui all'articolo 258 del "testo unico", in relazione ai lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto.



Viceversa, non si ritiene che costituiscano norme speciali, nel senso appena indicato, disposizioni quali, sempre solo a titolo esemplificativo, quelle di cui all'articolo 169, comma 1, lettera b), in materia di movimentazione manuale dei carichi, o di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), in materia di attrezzature munite di videotermini, nelle quali si parli, come negli esempi citati, di "formazione adeguata" o si usino formule simili, senza che la normativa individui in modo puntuale e peculiare le caratteristiche (in termini di durata, contenuti ect.) dei corsi stessi. In simili situazioni, la formazione relativi ai rischi di specifico riferimento (negli esempi appena riportati, i rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi e quelli derivanti dall'uso di attrezzature munite di videotermini) va effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all'accordo *ex* articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella parte denominata "Formazione specifica".

Al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi tali – per numero di ore, contenuti e argomenti, oltre che per modalità di aggiornamento – da essere equivalenti o superiori a quelli oggetto di regolamentazione da parte degli accordi del 21 dicembre, si ritiene che la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di attività formativa (sia realizzata precedentemente alla pubblicazione degli accordi che svolta in vigenza dei medesimi) coerente con le disposizioni di specifico riferimento costituisca credito formativo ai fini di cui agli accordi citati. Quali esempi, si considerino le ipotesi della formazione prevista dal decreto del Ministero della salute del 16 marzo 1998 (applicativo della c.d. "direttiva Seveso") e quella di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, relativamente alla formazione dei conducenti di alcuni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri.

Resta inteso che la formazione in parola non comprende comunque l'addestramento, a maggior ragione ove esso sia necessario in relazione a specifiche fattispecie di rischio individuate nei Titoli diversi dal Titolo I del d.lgs. n. 81/2008, come accade, ad esempio, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 5, del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro in ordine ai Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria, ai sensi del d.lgs. n. 475/1992.


In ogni caso, occorre rimarcare come restino ferme le previsioni di ordine generale di cui all'articolo 37, commi 4 e 6, del d.lgs. n. 81/2008 relative, rispettivamente, alla individuazione dei momenti nei quali è sempre necessario che venga svolta l'attività di formazione e alla necessità che essa venga ripetuta in caso di insorgenza di nuovi rischi. I principi di tali disposizioni vengono, infatti, richiamati al punto 4 dell'accordo *ex*



articolo 37, comma 2, del “testo unico” unitamente alla necessità che la formazione sia comunque progettata e realizzata tenendo conto delle risultanze della valutazione dei rischi, con la conseguenza che: *“il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore necessario”*. Pertanto, in linea di massima la formazione da erogare al lavoratore e, per quanto facoltativa nell’articolazione, ai dirigenti e ai preposti, viene individuata avendo riguardo al “percorso” delineato dall’accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, che costituisce un percorso minimo e, tuttavia, sufficiente rispetto al dato normativo, salvo che esso non debba essere integrato tenendo conto di quanto emerso dalla valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla legge (si pensi all’introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature).

L’accordo ex articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro espone, al punto 4, nella parte denominata “Condizioni particolari”, il principio per il quale: *“I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso”*. In tal modo viene esplicitato il principio generale in forza del quale la “classificazione” dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi; ad esempio, i lavoratori di una azienda metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i lavoratori che svolgano semplice attività d’ufficio saranno considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio “basso” e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività dei reparti produttivi) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio “alto” o “medio”. Analogamente, ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l’avvio dei lavoratori a corsi a rischio “basso” evidenzi l’esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio “medio” o “alto”).

In relazione alla formazione dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione di lavoro, l’accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella nota al punto 8 facendo espressamente salva la ripartizione legale degli obblighi di sicurezza, ribadisce che i somministratori e gli utilizzatori hanno facoltà di regolamentare in via contrattuale le modalità di adempimento degli obblighi di legge specificando, in particolare che essi



possono “concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell'utilizzatore”.

L'accordo ex articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008 dispone con molta chiarezza che: “il corso oggetto del presente accordo non comprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza”, ai quali, quindi, si applicano differenti previsioni (contenute, rispettivamente, agli articoli 37, comma 9, 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b), e comma 4 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.

Quanto agli accordi in oggetto, si ritiene opportuno puntualizzare che essi si sono perfezionati con l'approvazione in Conferenza Stato-Regioni, avvenuta in data 21 dicembre 2011. Tanto premesso, in considerazione della circostanza che in diversi punti degli accordi in questione si fa riferimento o alla “pubblicazione” o alla “entrata in vigore” degli accordi medesimi, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono che tali termini si debbano in ogni caso identificare sempre nella data dell'11 gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione

Particolare importanza è attribuita dal “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro al ruolo degli organismi paritetici, quale definito dall'articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008. Va, tuttavia, chiarito al riguardo che il “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro promuove il ruolo di tali organismi a condizioni precise e, in particolare, a condizione che essi siano costituiti nell'ambito di “associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (articolo 2, comma 1, lettera *ee*), d.lgs. n. 81/2008) e che operino nel settore e nel territorio di competenza (articolo 37, comma 12, del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro). Ne discende che il datore di lavoro che richieda – come prevede l'articolo 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008 – la “collaborazione” di tali organismi per l'effettuazione delle attività di formazione è tenuto a verificare che i soggetti che propongono la propria opera a sostegno dell'impresa posseggano tali caratteristiche. Il datore di lavoro, nel caso intenda far svolgere la formazione da un ente formativo, potrà dar specifico



mandato a questo di inviare, per suo conto, la richiesta di collaborazione all'organismo paritetico.

Con riferimento all'accordo *ex* articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, il quale individua i Fondi interprofessionali di settore tra i soggetti legittimati *ope legis* alla erogazione della formazione, si precisa che nel caso in cui da statuto tali soggetti non si configurino come erogatori diretti, questi, ai fini dell'erogazione dei corsi in questione, dovranno avvalersi di soggetti formatori esterni alle proprie strutture secondo le previsioni riportate in coda al punto 1 dell'accordo ("Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento").

Si ritiene utile ribadire quanto già esposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 20 del 29 luglio 2011, vale a dire che la norma in ultimo citata non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il "testo unico" attribuisce loro, attraverso proprie proposte al riguardo. Resta inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano costituiti nell'ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in questo senso la definizione di "organismo paritetico" dettata all'articolo 2, comma 1, lettera *ee*), del d.lgs. n. 81/2008) e che svolgano la propria attività di "supporto" alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro (in questo senso l'articolo 37, comma 12, citato). Rispetto a tale previsione, si ritiene che il "territorio" di riferimento possa essere individuato nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritetici. Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti a né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro che intendesse farlo, senza che – in tal caso – si applichi la previsione di cui all'articolo 37, comma 12, del "testo unico", potrà comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale.

Relativamente alle aziende con più sedi in differenti contesti territoriali, l'organismo di riferimento può essere individuato avendo riguardo alla sede legale dell'impresa.




Ai fini del possesso dei citati criteri di legge da parte dell'organismo paritetico, attese le frequenti richieste di chiarimento pervenute, si ritiene di individuare quale criterio presuntivo della c.d. "rappresentatività comparata" (sempre solo limitatamente alle finalità di cui alla interpretazione dell'articolo 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008) applicabile quello di essere costituito nell'ambito di associazioni datoriali o sindacali cui aderiscano organizzazioni datoriali o sindacali – nazionali, territoriali o di settore – firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro. Al riguardo, va esclusa la rilevanza della firma per mera adesione, essendo necessario che la firma sia il risultato finale di una partecipazione ufficiale alla contrattazione. Tale criterio non pregiudica la possibilità delle singole organizzazioni datoriali o sindacali di dimostrare le propria rappresentatività secondo altri consolidati principi giurisprudenziali.

Restano ferme le eventuali specifiche disposizioni adottate dalle Regioni o dalle Province autonome in ordine al riconoscimento della rappresentatività degli organismi paritetici. Rimane, altresì, impregiudicata l'applicazione del disposto di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.

Resta inteso che – in ossequio al principio della pariteticità – sia le associazioni datoriali sia le associazioni sindacali nel cui ambito sia costituito l'organismo paritetico devono essere in possesso sia del criterio presuntivo appena esposto che di quello territoriale di cui sopra.

Al fine di evitare erronei affidamenti dei datori di lavoro nei riguardi di organismi paritetici che, attraverso pubblicità o propri siti, affermino essere in possesso dei citati requisiti di legge, si ritiene opportuno puntualizzare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non provvede ad alcun accreditamento rispetto agli organismi paritetici né riconosce ai medesimi o alle organizzazioni datoriali o sindacali nel cui contesto i medesimi organismi siano costituiti alcuna capacità di rappresentanza in base a protocolli o "codici" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i quali, pertanto, non rilevano ai fini della verifica dei requisiti appena richiamati. Allo stesso modo e per le stesse ragioni non può essere attribuita alcuna valenza, ai fini del possesso dei requisiti di rappresentanza di cui alla legge, all'eventuale inoltro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di documentazione finalizzata al citato "accreditamento".


Inoltre, si ricorda che l'accordo ex articolo 34 precisa che gli organismi paritetici sono soggetti formatori per i datori di lavoro qualora effettuino le "attività formative o di



aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione”. Tale previsione, applicabile anche alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e agli enti bilaterali, implica che gli organismi paritetici debbano svolgere attività di formazione direttamente o per mezzo di strutture formative proprie o almeno partecipate, senza poter procedere all'utilizzo di strutture esterne se non accreditate ai sensi dell'intesa del 20 marzo 2008 in Conferenza Stato Regioni e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009. Inoltre, gli organismi paritetici non possono procedere ad alcun “accreditamento” della formazione svolta da altri soggetti, la quale, quindi, non ha alcuna rilevanza relativamente al rispetto delle disposizioni di legge e di quelle di cui agli accordi del 21 dicembre.

Quanto alle modalità di richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, la nota alla “Premessa” dell'accordo ex articolo 37, puntualizza che: *“Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione”*. Al riguardo, si puntualizza che la richiesta in parola può essere avanzata anche ad uno solo (ove ve ne siano diversi) di organismi paritetici in possesso dei requisiti sin qui richiamati, in qualunque modo idoneo allo scopo (ad esempio, anche con semplice comunicazione per posta elettronica, purché contenga indicazioni sufficienti a poter permettere all'organismo paritetico di comprendere il tipo di intervento formativo di riferimento e, quindi, mettendolo nelle condizioni di potere supportare il datore di lavoro al riguardo).

Della risposta dell'organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l'organismo paritetico, qualora la risposta di quest'ultimo comprenda una proposta di svolgimento presso l'organismo della attività di formazione né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell'attività formativa.



Formazione in modalità *e-learning*

L'allegato I agli accordi del 21 dicembre 2011 disciplina la formazione in modalità *e-learning*, contenendo, innanzitutto, una premessa volta a evidenziare che se la formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività, l'evoluzione delle nuove tecnologie, i cambiamenti dei ritmi di vita e della stessa concezione della formazione hanno reso possibile l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine *e-learning*, e della quale viene fornita la seguente definizione: *"modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematiche) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro"*.

L'allegato continua evidenziando come la formazione in parola non consista nella *"semplice fruizione di materiali didattici via internet, all'uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento"* quanto come si tratti di un vero e proprio *"strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale"*. Inoltre, viene specificato che nell'attività *e-learning* *"va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata"*.

L'allegato I agli accordi, più nel dettaglio, pone una serie di condizioni necessarie perché sia legittimo il ricorso all'*e-learning* specificando che i tutor devono essere in grado di *"garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico"*.

Ancora, altre condizioni riguardano:

- sede e strumentazione: la formazione *"può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. E la formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione"*;
- programma e materiale didattico: devono avere una evidenza formale;



- *tutor*: si specifica che: *“deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati”*; sul punto, si ritiene opportuno evidenziare come la norma appena riportata non configuri una costante presenza del *tutor* quanto, piuttosto, la sua disponibilità a intervenire, con modalità e tempi predefiniti;

- *procedure di valutazione*: si puntualizza che: *“devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione ‘in itinere’ possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica”, mentre viene statuito che comunque “la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza”*. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell’azione formativa.

- *durata*: deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l’intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal *tutor* e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l’*e-learning*;

- *materiali*: il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.

Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L’accesso ai contenuti successivi *“deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso)”*.

In tal modo vengono, quindi, fissate regole sufficientemente precise dirette a riconoscere l’importanza e utilità di una modalità formativa sin qui generalmente vista con “sospetto” (probabilmente in quanto spesso oggetto di abusi) e a favorire prodotti di qualità distinguendoli da quelli inefficaci.

Tuttavia l’“apertura” a questa nuova tipologia di formazione è riferita dagli accordi a parti limitate della formazione, quali:

- *accordo ex articolo 34*: modulo normativo e gestionale (1 e 2), non anche, quindi, quello tecnico e relazionale (3 e 4), aggiornamento quinquennale e verifiche sul mantenimento delle competenze acquisite



- accordo *ex* articolo 37: formazione generale per i lavoratori (4 ore), tutta la formazione dei dirigenti (16 ore), la parte individuata ai punti da 1 a 5 della formazione dei preposti e i corsi di aggiornamento (punto 9), ai quali si aggiungono progetti formativi sperimentali eventualmente individuati per lavoratori e preposti da Regioni e Province autonome.

In ordine alla parte di formazione che si svolga via *e-learning*, va evidenziato come le modalità descritte dall'allegato non si riscontrino ove la formazione venga erogata per mezzo della semplice trasmissione di lezioni "frontali" a distanza (le quali, d'altro verso, non possono essere considerate lezioni "ordinarie"), ma richiedano la presenza dei requisiti di interattività della formazione e presenza di soggetti (*tutor e/o* docenti) in possesso di determinate caratteristiche.


Quanto, infine, alle verifiche di apprendimento, la previsione relativa alla verifica finale "in presenza" deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica – cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie – ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza.

Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa

Con riferimento alla disciplina transitoria e al riconoscimento della formazione pregressa, si rammenta che, in applicazione di quanto esposto nel paragrafo dedicato all'efficacia degli accordi, tutti i riferimenti all'entrata in vigore e quelli alla pubblicazione degli accordi vanno riferiti sempre all'11 gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Tanto premesso, gli accordi in commento recano una disciplina transitoria (punto 11 dell'accordo *ex* articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008 e punto 10 dell'accordo *ex* articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro) puntuale, allo scopo di prevenire dubbi interpretativi legati alla sovrapposizione tra la normativa precedente e quella introdotta tramite gli accordi in oggetto.

Più nel dettaglio, l'accordo *ex* articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, al punto 11, prevede espressamente che: "*In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione (...) i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo*



rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti” e il punto 10, secondo capoverso, dell'accordo ex articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza analogamente specifica che: “non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione (...) i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.”

In tal modo si è voluto inserire, limitatamente ad una fase di prima applicazione degli accordi, la possibilità di esonero dalla frequenza dei corsi di formazione secondo le nuove regole, le nuove modalità e le nuove durate, che sono ora legate alle classi di rischio delle attività svolte, e di frequentare ancora, invece, corsi di formazione secondo i vecchi criteri individuati per i datori di lavoro nel decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e per i lavoratori nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni eventualmente contenute nei contratti collettivi di lavoro. Tale esonero è stato comunque subordinato alla condizione che la frequenza di tali corsi con le “vecchie” regole sia svolta per i datori di lavoro entro e non oltre sei mesi dall'11 gennaio 2012 (punto 11, accordo ex articolo 34 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, ove si fa riferimento alla data di “entrata in vigore” dell'accordo) e per i lavoratori, dirigenti e preposti entro e non oltre dodici mesi dall'11 gennaio 2012 (punto 10, accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008) nonché alla condizione per entrambi che i corsi stessi siano stati già organizzati ed approvati “*formalmente e documentalmente*” prima dell'11 gennaio 2012. L'indicazione relativa alla necessità che i corsi siano stati va intesa nel senso che deve esistere una documentazione (quali, ad esempio, una richiesta di finanziamento o di riconoscimento avanzata per un determinato corso, un bando, un programma puntuale di attività che risulti da un accordo collettivo o, ancora, un verbale di riunione periodica) che dimostri che, alla data dell'11 gennaio 2012, i corsi fossero già stati progettati e pianificati, all'evidente fine di non penalizzare oltremodo coloro che su tale progettazione e pianificazione abbiano investito risorse o che le abbiano condivise con le parti sociali e/o le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza. Tale documentazione non richiede la data certa, restando tuttavia onere di chi intenda avvalersi, nei limitati limiti temporali appena specificati, della facoltà di svolgere corsi secondo le “vecchie” regole, dimostrare con ogni mezzo idoneo che tali corsi erano alla



data dell'11 gennaio 2012, in una fase molto avanzata di pianificazione e realizzazione, alla quale debba seguire solo l'erogazione dei corsi. Al riguardo, appare opportuno invitare gli organi di vigilanza a prestare particolare attenzione nella verifica dei requisiti appena citati, al fine di dissuadere gli operatori da un utilizzo fraudolento delle disposizioni appena illustrate.

La circostanza che la puntuale definizione e la specifica regolamentazione del ruolo e delle attività dei dirigenti e dei preposti siano state introdotte solo dal "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro è alla base della previsione di cui al primo capoverso del punto 10 dell'accordo *ex* articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, il quale, "*al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo*", dispone – "*unicamente in sede di prima applicazione*" (quindi, con previsione destinata ad esaurire la propria efficacia una volta completato l'arco temporale individuato dall'accordo) – che il datore di lavoro che non abbia già avviato a corsi di formazione coerenti con il ruolo svolto in azienda i dirigenti o i preposti in forza alla propria azienda possa procedere a tale avvio (sempre in relazione a corsi che siano coerenti con i contenuti dell'accordo) in modo che i relativi corsi si concludano entro e non oltre 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo (11 gennaio 2012). La previsione opera in combinato disposto con quanto previsto dal successivo punto 11 e comporta che nel caso in cui il lavoratore che abbia svolto e svolga funzioni di preposto alla data della pubblicazione dell'accordo e che abbia, al contempo, svolto un corso da lavoratore rispettoso delle previsioni previgenti non debba ripetere il corso da lavoratore ma debba svolgere, entro i citati 18 mesi a far data dall'11 gennaio 2012, solo la formazione peculiare e specifica relativa allo svolgimento di tali compiti di preposto. Al riguardo, si evidenzia come il termine di riferimento per il completamento del percorso formativo particolare e aggiuntivo da preposto sia quello appena richiamato (18 mesi) e non, invece, quello di 12 mesi erroneamente indicato al punto 11, lettera a), ultimo periodo, dell'accordo *ex* articolo 37 del "testo unico".

Il dirigente che dimostri di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo *ex* articolo 37 del "testo unico", una formazione con i contenuti previsti all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 o con i contenuti del Modulo A per ASPP/RSPP, anche se di durata inferiore, non è tenuto a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 dell'accordo in commento. Il termine per il completamento del percorso formativo per dirigenti è di 18 mesi, a meno che le modalità della formazione dei dirigenti non vengano individuate da accordi aziendali, adottati previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per




la sicurezza, nel qual caso – per quanto disposto al punto 6, secondo periodo – il termine entro il quale programmare e completare l'attività formativa è di 12 mesi a far data dall'11 gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi del 21 dicembre 2011 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La previsione relativa ai 18 mesi per i corsi da dirigente e preposto non riguarda, tuttavia, il personale di nuova assunzione (o quello, già in forza alla azienda, al quale vengano attribuiti compiti di dirigente o preposto successivamente all'11 gennaio 2012 il quale, in ragione della esistenza di un quadro normativo ormai definito in materia di formazione (proprio in ragione della approvazione degli accordi del 21 dicembre), dovrà essere avviato a corsi da dirigente o preposto anteriormente o contestualmente all'assunzione o alla adibizione a compiti di dirigente o preposto. In tal caso occorre avere completato il prescritto percorso formativo prima dell'inizio della attività richiesta in azienda al dirigente o al preposto e solo ove ciò non risulti possibile, per ragioni che spetta al datore di lavoro evidenziare adeguatamente, l'accordo prevede che il percorso formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'inizio della attività lavorativa.

Gli accordi del 21 dicembre individuano solo per il futuro la disciplina della formazione e non prevedono che i corsi così regolamentati debbano essere svolti dalle aziende che abbiano già pienamente rispettato le previgenti disposizioni in materia. Al fine di esplicitare questo concetto, il punto 11 dell'accordo *ex* articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro disciplina il "riconoscimento della formazione pregressa" puntualizzando che per lavoratori e preposti già formati alla data dell'11 gennaio 2012 non occorre ripetere la formazione.

Nel caso tale formazione sia stata svolta da più di 5 anni anteriormente alla pubblicazione dell'accordo, l'aggiornamento andrà realizzato secondo le "nuove" regole entro 12 mesi, sempre dall'11 gennaio 2012.

Sia in relazione alla attività formativa pregressa svolta da lavoratori o preposti sia in relazione a quella, sempre pregressa, svolta dal dirigente, il datore di lavoro deve, comprovare – con idonea documentazione e/o attraverso qualsiasi mezzo idoneo allo scopo – l'avvenuto svolgimento della attività formativa e la coerenza della medesima rispetto alla normativa previgente agli accordi (la quale, quindi, potrà legittimamente far riferimento a durata dei corsi diversa ed inferiore a quella degli accordi del 21 dicembre 2011). Anche in ordine alla verifica di tali elementi appare opportuno invitare gli organi




di vigilanza a prestare particolare attenzione, al fine di dissuadere gli operatori da un utilizzo fraudolento delle disposizioni appena illustrate.

Il riconoscimento della formazione già svolta dal datore di lavoro in passato è oggetto del punto 9 dell'accordo ex articolo 34 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro il quale specifica che: *"non sono tenuti a frequentare il corso di formazione (...) coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626"*. Inoltre, di seguito, si evidenzia che non devono frequentare i corsi di cui all'accordo *"i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi (Modulo A e B) secondo quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (...). Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attività di datore di lavoro. Lo svolgimento di attività formative per classi di rischio più elevate è comprensivo dell'attività formativa per classi di rischio più basse"*.

In ordine alla individuazione del settore di riferimento per i corsi di formazione, si reputa opportuno sottolineare che il dato al quale occorre riferirsi sia quello contenuto nella colonna a destra (relativa all'"Ateco 2007") e identificato, per ciascun settore, con la lettera, comprensiva di vari numeri (i quali sono da intendersi come esemplificativi rispetto alla lettera). Si precisa inoltre che, con riferimento alla tabella dell'Allegato II agli accordi, per un mero errore materiale, si è omessa la trascrizione del codice 33 della lettera C, relativo alla riparazione, manutenzione e installazione di macchine ed apparecchiature, ricompreso nella categoria di rischio alto.

Le previsioni relative al riconoscimento della formazione pregressa richiedono che il datore di lavoro comprovi lo svolgimento di attività formative pregresse con qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare la durata, i contenuti e le modalità (ovviamente, comprensive anche delle prove dell'avvenuto svolgimento dei corsi) dei corsi in oggetto. In difetto, le previsioni di riferimento non possono operare, con la conseguenza che i corsi di formazione per lavoratori vanno svolti nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle modalità di cui all'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, e quelli da dirigente e preposto nel termine di 18 mesi, citato. Analoga conclusione si impone ove



il datore di lavoro non dimostri (in questo senso il punto 9 dell'accordo *ex* articolo 34 del "testo unico") di aver svolto corsi coerenti con le previgenti disposizioni.

Si intende che per consentire ai lavoratori, preposti, dirigenti e, di conseguenza, anche ai datori di lavoro di poter usufruire dei crediti formativi, copia dell'attestato relativo alla formazione effettuata è opportuno venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente.

Infine, va sottolineato che quanto al punto 4 dell'accordo *ex* articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008 in relazione alle "Condizioni particolari" corrisponde a esigenze di esplicitazione di situazioni caratterizzate da talune peculiarità, senza che le relative indicazioni escludano o limitino l'operatività dei principi generali relativi al riconoscimento della formazione pregressa, quali appena riportati. In particolare, il riferimento alla formazione in edilizia, di fonte contrattuale e durata di 16 ore, è volto a specificare che la formazione in parola corrisponde ad un credito formativo permanente per la parte generale dell'accordo (4 ore) e che la restante parte del corso potrà essere riconosciuta come comprensiva della formazione "particolare" di cui all'accordo – come accade sempre – ove il relativo percorso formativo sia di contenuto corrispondente a quelli dell'accordo. Analogo principio viene, quindi, esposto ove i corsi di riferimento siano corsi di formazione professionale presso strutture regionali o provinciali. Al riguardo, l'ultimo capoverso del punto 4 dell'accordo *ex* articolo 37 del "testo unico" puntualizza, ancora una volta ripetendo un principio di ordine generale (e sopra già rimarcato), che: *"Rimane comunque salvo l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi"*.

Quanto alle modalità per mezzo delle quali può essere svolta la formazione, la "Premessa" all'accordo *ex* articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008 specifica che la formazione in essa disciplinata può essere svolta sia in aula che nel luogo di lavoro. Di seguito, ai punti 1 e 2, si puntualizza che i docenti devono poter dimostrare di essere in possesso di una esperienza almeno triennale, maturata in relazione all'insegnamento e/o in relazione allo svolgimento di attività professionale nella materia della salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo si consente – sempre in attesa della definizione dei requisiti dei formatori da parte della Commissione consultiva *ex* articolo 6 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro – di operare come docente sia a chi abbia avuto modo di svolgere per oltre un triennio attività di formazione nel settore sia a chi abbia lavorato per oltre tre anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, svolgendo attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).




In ragione della importanza delle innovazioni legislative introdotte nel periodo successivo al 2008, si propone agli organi di vigilanza di considerare sicuramente soddisfatto il requisito richiesto dall'accordo avendo riguardo allo svolgimento continuativo delle funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre anni nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell'accordo (11 gennaio 2012).

I corsi devono essere organizzati in modo che sia individuato un responsabile dei corsi, che può essere anche il docente, e che non vi partecipino più di 35 persone, le quali sono tenute a frequentare il 90% delle ore di formazione previste. I corsi di formazione ex articolo 37 devono essere strutturati in modo che venga individuato un soggetto organizzatore del corso e che si tenga conto, nella declinazione dei contenuti, delle differenze di genere, di età, di provenienza e lingua e della specifica tipologia contrattuale utilizzata per la prestazione di lavoro. Resta fermo il principio, di cui all'articolo 37, comma 13, del d.lgs. n. 81/2008, per il quale: *“Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo”*.

Aggiornamento della formazione

Entrambi gli accordi del 21 dicembre prevedono l'aggiornamento della formazione, svolto in un arco temporale quinquennale, a partire dal momento in cui è stato completato il percorso formativo di riferimento.

Al riguardo, l'accordo ex articolo 37 del “testo unico” salvaguarda la necessità di procedere a specifica formazione in caso di insorgenza di nuovi rischi da lavoro disponendo, all'ultimo capoverso del punto 10, quanto segue: *“Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”*. La previsione appare una semplice riproposizione del principio, invero pacifico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in forza del quale ogni cambiamento – purché significativo – nella esposizione al rischio dei lavoratori implica una rivisitazione della valutazione dei rischi e di



conseguenza, delle misure di prevenzione, prima tra tutte la formazione, che da tale valutazione necessariamente discendono.

Quanto ai datori di lavoro viene specificato (punto 7 del pertinente accordo) che l'obbligo di aggiornamento riguarda anche chi abbia svolto i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del d.lgs. n. 626/1994. Unicamente per tale ultima categoria il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo.


L'obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica occasione o anche per mezzo di attività che siano distribuite nell'arco temporale di riferimento (il quinquennio) in modo che, complessivamente, corrispondano a quanto richiesto negli accordi (cfr. quanto si legge al punto 7 dell'accordo ex articolo 34, ove viene specificato che: "l'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento").

Al fine di favorire una rapida individuazione, anche nel caso in cui l'aggiornamento sia svolto in diverse occasioni nell'arco del quinquennio, dei termini per l'adempimento, si ritiene che i cinque anni di cui agli accordi decorrano sempre a far data dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli accordi e, quindi, sempre considerando il quinquennio successivo all'11 gennaio 2012. Quindi, la prossima scadenza da considerare, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi, cadrà sempre l'11 gennaio 2017.

Con riferimento ai soggetti formati successivamente all'11 gennaio 2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l'aggiornamento non può che essere, invece, quello della data dell'effettivo completamento del rispettivo percorso formativo, coerente con i contenuti degli accordi.

In ordine alle modalità per mezzo delle quali si possa ottemperare all'obbligo di aggiornamento, si ritiene che una parte non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento (pari a 2 ore) possa essere validamente svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie di cui ai punti 7 (accordo ex articolo 34) e 9 (accordo ex articolo 37) degli accordi e che prevedano una verifica finale di apprendimento.

In relazione alla restante parte del percorso di aggiornamento, pari a 4 ore, essa dovrà comunque essere svolta nel rispetto delle regole (quali, ad esempio, quelle relative al numero massimo dei partecipanti) di cui agli accordi.




Quanto all'aggiornamento dei preposti, si puntualizza che le 6 ore di aggiornamento quinquennale – che si ritengono comprensive delle 6 ore di aggiornamento quali lavoratori – devono essere svolte avendo riguardo ai particolari compiti svolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sempre in ordine alla formazione del preposto, si rammenta quanto al punto 8 dell'accordo *ex* articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, ove si ribadisce che la *“formazione particolare e aggiuntiva del preposto costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda”*. Se ne evince che il credito formativo continua a sussistere fino a quando la posizione del preposto rimane sostanzialmente analoga nell'ambito dell'organizzazione di riferimento, con la conseguenza che il preposto deve solo aggiornare la propria formazione (nella misura appena specificata), mentre tale credito viene meno ove la posizione del preposto sia sostanzialmente mutata nell'ambito dell'organizzazione di riferimento, con la conseguenza che il preposto deve, in tale seconda ipotesi, svolgere la formazione particolare aggiuntiva (perché legata al ruolo svolto in azienda) come preposto. Infine, in caso di nuova attività il punto 10 dell'accordo *ex* articolo 34 del “testo unico” prevede che il datore di lavoro che intenda svolgere “in proprio” i compiti del servizio di prevenzione e protezione sarà tenuto a completare il percorso formativo di cui all'accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

I requisiti per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito indicati come ASPP e RSPP) relativamente alla formazione sono disciplinati, nello specifico, dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008, mentre per l'aggiornamento il riferimento è il comma 6 dello stesso articolo.

Relativamente all'obbligo di aggiornamento il comma 6 stabilisce che: *“I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2”*. (accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni).

L'accordo del 26 gennaio 2006, relativamente all'aggiornamento, oltre a stabilirne la periodicità (quinquennale) precisa che: *“... i corsi di aggiornamento, che potranno*



essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo:

- a) al settore produttivo di riferimento;*
- b) alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;*
- c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione".*

L'accordo regola anche la durata di detti corsi di aggiornamento fissata, per quanto riguarda i RSPP, in 60 ore per i macrosettori di attività Ateco 3, 4, 5 e 7 ed in 40 ore per i macrosettori di attività Ateco n. 1, 2, 6, 8 e 9 mentre, per quanto riguarda gli ASPP l'aggiornamento prevede una durata di 28 ore per tutti i macrosettori di attività Ateco.

Relativamente alla data di decorrenza del quinquennio è intervenuto anche un successivo accordo sancito in Conferenza Stato Regioni il 5 ottobre 2006.

In tale accordo, al punto 2.6, viene precisata la decorrenza per ASPP e RSPP che avevano usufruito dell'esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi (Tabella A₄ e Tabella A₅ allegate all'Accordo del 26 gennaio 006) come di seguito:

"Per coloro che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l'obbligo di aggiornamento legato all'esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012.

Ciò premesso, si rileva che molti ASPP e RSPP non sono riusciti a completare l'aggiornamento entro il 14 febbraio 2012 che rappresenta, di fatto, la prima scadenza, in ordine cronologico, dell'obbligo di aggiornamento e riguarda i soli esonerati previsti nell'accordo del 26 gennaio 2006.

Tale situazione si potrà comunque manifestare anche in futuro ogni qualvolta un ASPP o RSPP non dovesse riuscire a completare l'aggiornamento nei 5 anni previsti e si ritiene pertanto necessario fornire alcune prime indicazioni operative finalizzate a disciplinare i casi di mancato assolvimento del predetto obbligo di aggiornamento, da ritenersi valide in attesa della revisione dell'accordo del 26 gennaio 2006, così come previsto al punto 2.7 dello stesso.

Relativamente alla formazione, l'accordo specifica che sia il Modulo A che il Modulo C costituiscono credito formativo permanente.



Relativamente al modulo B, sia nell'accordo che nelle successive linee interpretative, è specificato che: *"Il credito ottenuto con la frequenza al modulo B è valido per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni scatta l'obbligo di aggiornamento"*.

Pertanto, si ritiene che l'ASPP o il RSPP che non adempia l'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria "operatività". Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l'aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.

Il completamento dell'aggiornamento consente, pertanto, di riacquisire la fruibilità del credito relativo al modulo B consentendo, contemporaneamente, a ASPP e RSPP di recuperare la propria "operatività".

Decorrenza dell'aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell'articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008

In attesa della prevista revisione dell'accordo del 26 gennaio 2006, al fine di non creare disparità di trattamento per situazioni analoghe, si ritiene doveroso analizzare anche i casi in cui il mancato raggiungimento del totale delle ore di aggiornamento riguardi i soggetti esonerati, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, dalla frequenza ai corsi di formazione previsti al comma 2, primo periodo, del medesimo articolo.

In considerazione del fatto che anche tali soggetti, in caso di effettivo esercizio della funzione di ASPP o RSPP, sono obbligati ad effettuare l'aggiornamento quinquennale e che anche per essi, in caso di mancato adempimento di tale obbligo, scatterebbe la perdita della propria "operatività", recuperabile solo con il completamento dell'aggiornamento, si ritiene che – in analogia a quanto previsto nell'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 5 ottobre 2006 – per gli esonerati dalla frequenza del modulo B, l'obbligo di aggiornamento, per coloro che usufruiscono dell'esonero ex articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso e, cioè, a far data dal 15 maggio 2008 dovendo essere completato entro il 15 maggio 2013.

Invece, per coloro che abbiano conseguito una delle lauree indicate nel sopra citato articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, successivamente alla data del 15 maggio 2008, si precisa che in tale caso costituisce riferimento, per l'individuazione della decorrenza del quinquennio entro cui terminare l'aggiornamento, la data di conseguimento della laurea.



ACCORDO 25 luglio 2012.

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado dei progetti e delle azioni di innovazione didattica. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 118/CSR del 25 luglio 2012).

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 25 luglio 2012:

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera *b*), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che danno facoltà a questa Conferenza di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, secondo cui le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l'art. 21 della legge del 15 marzo 1997, n. 59, che attribuisce alle istituzioni scolastiche l'autonomia, sulla base della quale realizzare le opportune interazioni con le autonomie locali, i settori economici e produttivi e le associazioni del territorio, al fine di un'integrazione efficace fra realtà territoriali e offerta formativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, ai sensi del citato art. 21 della legge 59/97, che tra l'altro finalizza l'autonomia organizzativa alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale;

Vista la legge 28 marzo 1991 n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica così come successivamente modificata dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6 ed, in particolare, l'art. 1 che prevede per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la possibilità di «promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le università ed altri enti pubblici e privati» per la realizzazione di iniziative atte a sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione all'impiego di nuove tecnologie;

Visto l'art. 47 del decreto-legge 9 del febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che prevede, nel settore dell'innovazione tecnologica e nel quadro delle indicazioni dell'Agenda digitale europea, l'Agenda digitale italiana;

Rilevato che tra gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana rientra la modernizzazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni dirette a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi digitali innovativi;

Considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha inviato, con nota pervenuta il 18 maggio 2012, la proposta di accordo concernente l'argomento indicato in oggetto, che è stata diramata alle Regioni e alle Province autonome il successivo 21 maggio 2012;

Considerato che, nella riunione, a livello tecnico, tenutasi il 29 maggio 2012, le Regioni hanno proposto alcune modifiche al testo e hanno altresì chiesto di acquisire le tabelle di riparto tra le Regioni, chiedendo di rivedere il meccanismo premiale destinato alle Regioni che cofinanziano il PNSD;

Considerato che, al riguardo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha convenuto sulle richieste formulate dalle Regioni impegnandosi a fornire chiarimenti ed inviare le tabelle di riparto;

Considerato altresì che, nella medesima sede tecnica, il Ministero dell'economia e delle finanze, si è riservato una valutazione in attesa della relazione tecnico-finanziaria;

Vista la nota del 1° giugno 2012 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha inviato, a seguito della citata riunione tecnica del 29 maggio 2012, una riformulazione dello schema di accordo che è stato diramato, il 4 giugno 2012, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Regioni e alle Province autonome;

Vista la successiva nota del 6 giugno 2012 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso una nuova versione del provvedimento in argomento, che è stato diramato, in pari data, alle Regioni e alle Province autonome;

Vista la successiva nota del 19 giugno 2012, diramata il 20 giugno 2012, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso la versione definitiva del provvedimento che recepisce tutte le modifiche richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Rilevato che l'accordo, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 6 giugno 2012, non è stato esaminato;

Rilevato che l'accordo è stato nuovamente iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 21 giugno 2012 che non ha avuto luogo e del 5 luglio 2012, che è stata rinviata su richiesta delle Regioni;

Rilevato che nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo indicato in oggetto;


Acquisito, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Premesso:

che la domanda di competenze digitali è in continuo e significativo aumento, soprattutto nel mondo del lavoro, e che risulta pertanto necessario potenziare ed indirizzare le attitudini dei giovani in questo ambito;

che, sebbene il 93% dei ragazzi usi internet quotidianamente, come rivelano recenti indagini statistiche, e la maggior parte abbia assoluta familiarità con le nuove tecnologie, il mondo scolastico è popolato prevalentemente da contenuti cartacei e setting didattici tradizionali;

che con Atto di Indirizzo del 3 aprile 2012, il Ministro Francesco Profumo ha individuato, tra le priorità politiche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno in corso, lo sviluppo dell'Agenda Digitale Italiana, prevedendo azioni volte a riqualificare la scuola come uno dei principali motori di crescita del Paese, allo scopo di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con l'evoluzione in senso digitale di tutti gli altri settori della società;



che, ai fini dell'attuazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, sono stati istituiti, con D.I. del 28 marzo 2012, una Cabina di Regia, presso il Ministero dello sviluppo economico, e sei gruppi di lavoro interministeriali;

che tra gli obiettivi del gruppo di lavoro interministeriale «competenze digitali», coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, c'è il radicale cambiamento degli ambienti di apprendimento attraverso l'attivazione di una serie di azioni/interventi, tra cui l'adozione di soluzioni di cloud computing, per garantire un utilizzo flessibile e ottimale di risorse ed offrire a docenti e studenti aree riservate, aree servizi e repository di contenuti digitali;

che la scuola, luogo di conoscenza, sperimentazione, crescita, inclusione e innovazione, rappresenta senz'altro un raccordo fondamentale tra gli attori del tessuto cittadino ed è fattore indiscusso di crescita, con ricadute positive sull'intera comunità territoriale, considerato che non può esserci progresso nella società (economico e sociale) senza un adeguato livello culturale;

che il modello che si va configurando è quello delle «smart school» all'interno delle «smart communities», realtà virtuose centrate sul cittadino, a governance partecipata, attente all'ambiente, al patrimonio culturale, all'economia, all'innovazione;

che, già da qualche anno, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sta sviluppando varie iniziative finalizzate ad avvicinare il setting didattico al linguaggio dei «nativi digitali», a modificare gli ambienti di apprendimento e ad integrare le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione nella didattica quotidiana;

che per ambiente di apprendimento si intendono gli «ambienti sociali» dove si svolgono delle attività che hanno per scopo quello di stimolare e sostenere la costruzione di conoscenze, abilità, competenze, motivazioni, atteggiamenti anche attraverso l'uso di idonei strumenti;

che molte Regioni hanno intrapreso, ciascuna nella propria autonomia, con tempi e strategie specifiche, interventi finalizzati ad introdurre le tecnologie nelle scuole;

Sancisce accordo

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti termini;

Considerato:

che quella in cui viviamo è una società digitale, permeata dalle tecnologie che hanno influenzato, modificandoli, i linguaggi e le modalità di interazione tra le persone;

che la scuola, che ne è un pilastro, non può esimersi dal raccogliere la sfida del cambiamento e deve quindi evolversi offrendo ai giovani la possibilità di acquisire conoscenze utili nella società dell'informazione e della comunicazione, abilità e competenze che oggi invece sono apprese prevalentemente in contesti extrascolastici;

che i ragazzi spesso sentono inevitabilmente il disagio di una realtà che procede a due velocità: quella atavica delle classi e quella spedita e dinamica dell'ambiente esterno, con la conseguenza di non vivere la scuola con entusiasmo, curiosità, vivacità;

che un ripensamento incisivo degli ambienti di apprendimento è quindi necessario; occorrono impianti educativi e didattici che siano all'altezza delle aspettative degli studenti e consoni alle istanze della società contemporanea;

che i punti chiave di questo processo improcrastinabile si snodano attraverso un percorso che prevede, in primis, la progettazione di tecnologie specifiche per la didattica e la loro diffusione capillare nelle scuole;

che da questo impegno scaturisce la necessità di prevedere un'azione di formazione degli insegnanti, chiamati a misurarsi e a fare propri strumenti, contenuti e codici nuovi, affinché si creino le condizioni di un loro utilizzo efficace e proficuo e vengano integrati nell'insegnamento in modo significativo;

che la scuola verso la quale tendere deve essere un luogo aperto, come aperto è il paradigma della rete, quel villaggio globale in cui i ragazzi vivono e si riconoscono, che permetta di affrontare, proponendo nuove prospettive e opportunità, il difficile confronto con le attuali necessità del dimensionamento della rete scolastica, con i problemi del digital divide, con i limiti di isolamento in cui versano molte scuole isolate e montane.

Si conviene

Art. 1.

Obiettivi

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a promuovere, sostenere e sviluppare in sinergia iniziative volte a garantire l'adeguata realizzazione degli obiettivi di seguito indicati e ad ottimizzare le risorse disponibili in termini finanziari e progettuali.

Obiettivi del presente accordo sono:

a) superare la divergenza esistente tra l'attuale linguaggio didattico e quello della società digitale, di cui i ragazzi sono protagonisti; questa finalità scaturisce dalla considerazione che la scuola del futuro debba fornire, attraverso pratiche pedagogiche innovative, le conoscenze, competenze ed abilità spendibili nella società dell'informazione e della comunicazione e quindi adeguate ai suoi codici;

b) modificare gli ambienti di apprendimento in modo da renderli adeguati alle esigenze descritte sub a);

c) sviluppare la propensione all'uso abituale delle tecnologie nelle attività didattiche per favorire la crescita e lo sviluppo dell'informazione e della conoscenza;

d) introdurre nelle scuole le tecnologie, in quanto strumenti capaci di generare un effetto moltiplicatore delle conoscenze, dare valore aggiunto alla didattica, permettere l'interazione anche verso l'esterno;

e) incrementare le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) dotando sempre più classi di Lavagne Interattive Multimediali (LIM), aumentando il numero di classi 2.0 e di scuole 2.0;

f) favorire la produzione di contenuti digitali per la didattica e il loro utilizzo nelle classi;

g) portare la connettività a banda larga nelle scuole;

h) sfruttare le potenzialità della rete, delle tecnologie e dell'apprendimento online, secondo modelli già sperimentati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca an-



che attraverso l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS), per aiutare la didattica presso le piccole scuole montane e isolate, che vivono in situazione di isolamento e rischiano la chiusura;

i) provvedere ad una adeguata, capillare ed omogenea formazione dei docenti;

j) rendere le scuole ambienti multifunzionali, capaci di coinvolgere i cittadini tutti e offrire opportunità di interazione con la società, le amministrazioni, le imprese anche favorendo nuove pratiche organizzative e gestionali;

k) fare dell'innovazione della scuola un motore di sviluppo economico che consenta nuove relazioni con gli altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio;

l) garantire un dispiegamento di attività e servizi per la scuola in modo integrato e partecipato con le politiche regionali in tema di società della informazione e della conoscenza.

Tali obiettivi potranno essere ulteriormente declinati in considerazione delle specificità dei singoli contesti nell'ambito degli accordi di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Impegni delle parti

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a perseguire gli obiettivi indicati all'art. 1, ed in particolare a:

a) diffondere su tutto il territorio regionale, il modello di scuola digitale attraverso l'attivazione delle iniziative del PNSD, attraverso appositi finanziamenti;

b) sostenere il PNSD attraverso la messa a disposizione di risorse per l'investimento in tecnologie e software per la didattica o investimenti sulla formazione dei docenti, a seconda delle esigenze peculiari delle singole Regioni e di eventuali vincoli finanziari che emergeranno dalle specifiche analisi di contesto e che saranno definiti negli accordi di cui al successivo art. 3;

c) fare propri i principi, i criteri e i parametri tecnici che caratterizzano le azioni del PNSD;

d) concordare con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la destinazione d'uso dei fondi.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna a:

a) sostenere le Regioni nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, ivi compreso l'implementazione del PNSD, attraverso l'acquisto di tecnologie e software didattici o la formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, con appositi finanziamenti, ripartiti tra le Regioni sulla base della popolazione scolastica, nell'arco del triennio di riferimento, per una quota di 20 milioni, come da tabella allegata, e per una ulteriore quota premiale di 4 milioni di euro, da ripartirsi in modo commisurato alla popolazione scolastica, qualora le Regioni, ognuna per le parti di propria competenza, cofinanzino il Piano suddetto con almeno il 40% dei finanziamenti ministeriali, ivi previsti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

b) fornire la documentazione relativa ai principi e ai criteri che sorreggono le azioni del PNSD, alla individuazione di standard qualitativi delle tecnologie e dei software e alle caratteristiche dei contenuti digitali;

c) progettare l'impianto formativo, attraverso un piano nazionale di riferimento per la formazione dei docenti, e as-

sicurare la formazione dei formatori, anche con soluzioni di blended learning e di coaching, avvalendosi delle strutture centrali e periferiche degli USR e dell'ANSAS, nell'ambito delle risorse disponibili per la formazione;

d) dare supporto per l'organizzazione di iniziative di collaborazione internazionale alle scuole della regione;

e) raccordare l'iniziativa di innovazione tecnologica con la riforma della scuola secondaria di secondo grado, in particolare tenendo conto delle nuove indicazioni nazionali e degli assi culturali individuati dall'Unione Europea;

f) mettere a disposizione delle scuole le soluzioni di cloud computing e i repository di contenuti digitali che saranno realizzati all'interno dell'Agenda digitale italiana.

Art. 3.

Accordi tra MIUR e Regioni

Il presente atto diviene esecutivo attraverso Accordi specifici fra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e ogni singola Regione, finalizzati a definire nel dettaglio le coperture finanziarie e i piani di riparto, le procedure operative e i contenuti particolari, sulla base delle peculiarità e delle esigenze di ogni singolo contesto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote di riparto riferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili.

Art. 4.

Monitoraggi e diffusione risultati

La Conferenza Stato-Regioni si impegna a raccogliere, dalle singole Regioni coinvolte e dalla Province autonome di Trento e di Bolzano, i risultati delle azioni e dei progetti rilevati dai monitoraggi che le stesse saranno chiamate a compiere, condividendone i dati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e concordando le modalità di diffusione.

Art. 5.

Durata


Il presente Accordo ha validità triennale dalla data di sottoscrizione e trova attuazione nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e può essere modificato in qualunque momento e rinnovato alla scadenza, salvo diverso avviso di una delle parti.

In ogni caso, gli interventi previsti dal presente Accordo devono svolgersi ad invarianza di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Roma, 25 luglio 2012

Il Presidente: GNUDI

Il segretario: SINISCALCHI



Finanziamento al Piano Nazionale Scuola Digitale: accordi con le Regioni

REGIONI	NUMERO ALUNNI PRIMARIA I E II GRADO STATALI	RIPARTIZIONE 20MLN IN BASE AL NUMERO DEGLI ALUNNI
Abruzzo	150.548	€ 695.805
Basilicata	74.554	€ 344.575
Emilia Romagna	463.153	€ 2.140.607
Friuli Venezia Giulia	125.051	€ 577.962
Lazio	632.293	€ 2.922.340
Liguria	150.127	€ 693.859
Lombardia	1.021.240	€ 4.719.982
Marche	179.273	€ 828.567
Molise	37.302	€ 172.403
Piemonte	453.355	€ 2.095.323
Toscana	393.333	€ 1.817.912
Umbria	98.110	€ 453.446
Veneto	548.966	€ 2.537.219
TOTALE	4.327.305	€ 20.000.000

12A09057



ACCORDO 25 luglio 2012.

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)». Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio Atti n. 140 del 25 luglio 2012).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 25 luglio 2012;

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, della legge n. 170 del 2010, il quale attribuisce alle regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale, la facoltà di prevedere che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditati;

Ritenuto che la locuzione «specialisti o strutture accreditate» utilizzata dalla disposizione citata per l'individuazione dei soggetti che potranno affiancare il Servizio sanitario nazionale nell'attività diagnostica, debba essere interpretata come riferita a soggetti specificamente riconosciuti dalle regioni per il rilascio della certificazione di DSA;

Ritenuto necessario fornire criteri qualitativi utili all'individuazione di specialisti e strutture che offrano garanzie nello svolgimento dell'attività diagnostica, ai fini del riconoscimento da parte delle regioni;

Ritenuto necessario, altresì, fornire criteri per lo svolgimento dell'attività diagnostica che contemperino le esigenze del Servizio sanitario nazionale e quelle delle istituzioni scolastiche in ordine alla tempestività della certificazione di DSA ed agli elementi conoscitivi che devono esservi riportati per consentire agli insegnanti di svolgere adeguatamente i compiti loro assegnati dalla legge n. 170 del 2010 ed agli alunni/studenti con DSA di fruire dei benefici e delle tutele che la stessa legge garantisce loro;

Visto l'art. 7, comma 3, della citata legge n. 170/2010 il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito presso il Ministero stesso un comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA;

Preso atto del risultato dell'attività svolta dal comitato tecnico-scientifico sui DSA istituito dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto del 14 dicembre attuazione dell'art. 7, comma 3, della legge 8 ottobre 2010, n. 170;

Visto il documento della Consensus Conference sui disturbi specifici di apprendimento svoltasi presso l'Istituto superiore di sanità il 6 e 7 dicembre 2010 nell'ambito del Sistema nazionale delle linee guida;

Viste le note del 9 marzo e dell'11 aprile 2012, con le quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha provveduto a trasmettere una proposta di accordo concernente l'argomento indicato in oggetto, che è stata diramata, in data 11 aprile 2012, alle regioni e alle province autonome;

Considerato che, nella riunione, a livello tecnico, tenutasi il 19 giugno 2012, i rappresentanti delle regioni hanno proposto alcune modifiche al testo, riferite agli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4; all'art. 2, commi 1 e 4 e all'art. 3; inoltre, il rappresentante del coordinamento interregionale della salute ha rappresentato la necessità di rivedere il sistema di accreditamento delle strutture che possono diagnosticare i DSA;

Considerato che, al riguardo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota del 20 giugno 2012, a seguito della suindicata riunione tecnica, ha trasmesso una nuova formulazione, condivisa con il Ministero della salute, del provvedimento indicato in oggetto e relativo modello di certificazione, diramati, in pari data, alle regioni e alle province autonome;

Rilevato che il provvedimento è stato iscritto alla seduta di questa Conferenza del 21 giugno 2012, che non si è tenuta;

Vista la nota pervenuta il 16 luglio e diramata il 17 luglio 2012, con la quale il coordinamento interregionale salute ha inviato un documento di proposte emendative sul provvedimento in parola;

Considerato che al riguardo, ai fini dell'ulteriore esame del testo dell'accordo, è stata convocata una riunione tecnica il 23 luglio 2012 nella quale sono state esaminate le proposte emendative delle regioni, nonché le osservazioni fatte pervenire dal Ministero della salute, in merito alle richieste delle regioni;

Considerato altresì che, nella medesima sede tecnica, è stata accolta la richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze di inserire alla fine del comma 4 dell'art. 1, la clausola di salvaguardia finanziaria: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

Considerato altresì che, a conclusione dell'incontro, è stata condivisa la formulazione definitiva dell'accordo che il Ministero dell'istruzione ha fatto pervenire il 24 luglio 2012 e che è stato trasmesso, in pari data, alle regioni ed alle province autonome;

Rilevato che nella odierna seduta di questa Conferenza le regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo nella versione concordata nella riunione tecnica del 23 luglio 2012 e diramata in data 24 luglio 2012;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano:


Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini sotto indicati;

Art. 1.

Attivazione del percorso diagnostico

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano convengono e raccomandano che la diagnosi di DSA debba essere tempestiva e che il percorso



diagnostico debba essere attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall'art. 3, comma 2, della legge n. 170/2010, e in esito alle procedure di riconoscimento precoce, di cui al comma 3 del medesimo art. 3.

2. Le regioni e le aziende sanitarie si impegnano ad adottare le misure organizzative che consentono di attivare tempestivamente la consultazione per DSA.

3. I servizi pubblici e i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni effettuano il percorso diagnostico e il rilascio delle certificazioni in coerenza con le indicazioni della Consensus Conference. La diagnosi di DSA deve essere prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò avviene.

4. Nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal Servizio sanitario nazionale non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell'*iter* diagnostico superi sei mesi, con riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione, le regioni, per garantire la necessaria tempestività, possono prevedere percorsi specifici per l'accredimento di ulteriori soggetti privati ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 1 della legge n. 170 del 2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

Criteri qualitativi per l'individuazione dei soggetti accreditati per il rilascio della diagnosi

1. Ai soli fini del rilascio delle diagnosi di DSA, gli specialisti e le strutture per poter essere accreditati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 170/2010, devono dimostrare il possesso seguenti requisiti:

documentata esperienza nell'attività diagnostica dei DSA;

disponibilità di un'équipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base alle fasce di età;

dichiarazione di impegno a rispettare le raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (2007-2009) e il suo aggiornamento, nonché i risultati della Consensus Conference dell'Istituto superiore di sanità, in merito:

a) alle procedure diagnostiche utilizzate, e più precisamente: alla ricerca dei criteri di inclusione e di esclusione; alla adeguata misurazione delle competenze cognitive; alla rilevazione delle competenze specifiche e delle competenze accessorie necessarie alla formulazione del profilo del disturbo;

b) alla formulazione della diagnosi. A questo fine, la diagnosi clinica deve essere corredata dagli elementi che consentano di verificare il rispetto delle raccomandazioni della Consensus Conference (2007-2009) e del suo aggiornamento, nonché della Consensus Conference dell'ISS;

c) alla multidisciplinarietà.

2. Le regioni fissano le modalità per verificare nel tempo il mantenimento dei requisiti previsti nel presente articolo.

3. Nelle more del completamento, da parte delle regioni, delle procedure di accreditamento di ulteriori soggetti privati o di percorsi diagnostici, le regioni individuano misure transitorie per ovviare ad eventuali carenze o ritardi da parte dei servizi pubblici o accreditati dal SSN, al fine di consentire agli alunni e studenti con DSA di usufruire delle misure previste dalla legge n. 170/2010.

Art. 3.

Elementi della certificazione di DSA

1. La certificazione di DSA deve evidenziare che il percorso diagnostico è stato effettuato secondo quanto previsto dalla Consensus Conference e deve essere articolata e formalmente chiara. È necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente, tutti quelli compresi nella categoria F81: disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche dell'ICD-10) e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto (della lettura e/o della scrittura e/o del calcolo).

2. La certificazione di DSA contiene le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l'applicazione mirata delle misure previste dalla legge. La menzione della categoria diagnostica non è infatti sufficiente per la definizione di quali misure didattiche siano appropriate per il singolo soggetto. A tal fine è necessario che la certificazione di DSA contenga anche gli elementi per delineare un profilo di funzionamento (che definisce più precisamente le caratteristiche individuali con le aree di forza e di debolezza). Tale descrizione deve essere redatta in termini comprensibili e facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica.

3. Il profilo di funzionamento è di norma aggiornato:

al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente;

ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia.

4. Al fine di semplificare l'*iter* procedurale della certificazione, con particolare riguardo alla fase di ricezione della documentazione da parte delle istituzioni scolastiche, nonché di rendere uniformi modalità e forme di attestazione della diagnosi su tutto il territorio nazionale, si fornisce, allegato al presente accordo, un modello di certificazione ai fini dell'applicazione delle misure previste dalla legge n. 170/2010, per essere utilizzato dalle strutture preposte.

5. La certificazione di DSA — su richiesta della famiglia — è trasmessa, ove possibile, per via telematica alla scuola, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Roma, 25 luglio 2012

Il Presidente: GNUDI

Il segretario: SINISCALCHI



**MODELLO di Certificazione per
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)***

NOME E COGNOME DELLO STUDENTE

NATO A _____
IL _____

RESIDENTE A _____ IN VIA

RECAPITO TELEFONICO


FREQUENTANTE LA CLASSE

DELLA SCUOLA

DIAGNOSI E RELATIVI CODICI ICD 10
(specificare eventuali comorbidità e il livello di gravità di ogni disturbo)

PROFILO DI FUNZIONAMENTO

¹Nel caso di strutture accreditate o specialisti, indicare l'avvenuto accreditamento.



Competenze cognitive

Competenze linguistiche e metafonologiche

Competenze visuo-spaziali

Competenze motorio-prassiche

Competenze attentive

Competenze mnestiche

Abilità scolastiche: lettura, scrittura (ortografia, espressione scritta, grafia),
comprensione del testo, calcolo, metodo di studio

Situazione affettivo-relazionale (autostima, motivazione, competenze relazionali con i pari e
gli adulti)



PROPOSTE E SUGGERIMENTI PER L'INTERVENTO

STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE SUGGERITI(1)

Verifica della situazione fra: _____

REFERENTE DEL CASO

Recapito _____ TEL.

FIRMA

DATA _____

- 1) Tra le misure dispensative indicare in maniera esplicita l'eventuale richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera.

Referto conforme alle indicazioni della Legge 8 ottobre 2010, n.170 e al decreto attuativo del MIUR del 12 luglio 2011 n.5669



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enipower S.p.A. ubicata nel comune di Ravenna.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DVA_DEC - 2012 - 0000337 del 3 luglio 2012, si è provveduto al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Enipower S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (Milano), piazza Vanoni n. 1, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di Ravenna, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e <http://aia.minambiente.it>

12A09042

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento della società Versalis S.p.a. ubicata nel Comune di Sarroch.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DVA_DEC - 2012 - 0000333 del 3 luglio 2012, è stata rilasciata alla società Versalis S.p.a. con sede legale in San Donato Milanese (Milano), piazza Boldrini n. 1, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto ubicato nel comune di Sarroch (Cagliari), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e <http://aia.minambiente.it>

12A09052

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società Syndial S.p.a. ubicata nel comune di Assemini.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DVA_DEC - 2012 - 0000334 del 3 luglio 2012, è stata rilasciata alla società Syndial S.p.a. con sede legale in San Donato Milanese (Milano), piazza Boldrini n. 1, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico ubicato nel comune di Assemini (Cagliari), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e <http://aia.minambiente.it>

12A09053

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Rizziconi Energia S.p.a. ubicata nel comune di Rizziconi.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DVA_DEC - 2012 - 0000335 del 3 luglio 2012, è stato provveduto al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Rizziconi Energia S.p.a., con sede legale in Genova, via Antica Fiumara n. 6, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di Rizziconi (Reggio-Calabria), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e <http://aia.minambiente.it>

12A09054

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «All Service Gorizia Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Gorizia e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1391 dd. 2 agosto 2012 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c., della cooperativa «All Service Gorizia Società Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Gorizia, C.F. 01112540313, costituita il 17 novembre 2009 per rogito notaio dott. Antonio Grimaldi di Grado ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Palumbo, con studio in Gorizia, Via IX Agosto n. 9.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

12A09045

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 2 0 8 1 8 *

€ 1,00

